

Civile Ord. Sez. 1 Num. 23521 Anno 2026
Presidente: DI MARZIO MAURO
Relatore: DAL MORO ALESSANDRA
Data pubblicazione: 19/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14135/2022 R.G. proposto da:

Allegrucci Elisabetta, Aramo Carla, Violante Pasquale, Bainsi Pierangela, Nieddu Stefano, Ballardori Giorgio, Ballardori Lara, Begnis Maria Cristina, Izzacani Claudio, Bellucci Barbara, Rossi Alberto, Berno Franca, Bianchi Luciano, Suppa Anna, Bonelli Alessandro, Candeloro Stefano, Faggioli Barbara, Chiodaroli Carlambrogio, Lega Laura, Comparetto Giovanni, Acri Silvana, De Lorenzo Matteo Luigi, Zuanetto Franca, Di Cresce Rosanna, Di Rienzo Daniele, Erriquez Nicola, Fantinati Manuel, Di Malta Francesca, Fontana Sergio, Simonetti Chiara, Furlotti Paolo, Verna Chiara, Ieraci Sandro, La Gioia Marco, Reina Carmela, Larocchia Monica, Coccia Antonio, Marin Mauro, Polloni Susanna, Meneghetti Sheila, Platania Mirko, Miogrossi Rita, Milo Massimo, Mussi Dario, Pandolfo Giorgia, d'Aloisi Cristian, Pandolfo Simone, Paraboschi Giovanna, Pasceri Giuseppe, Patrini Chiara Maddalena, Perrone Davide, Ielasi Arianna, Peruzzi Catia, Pressello Maria Cristina, Radisic Igor, Respighi Alessandro, Rossi Luca, Cucco Monia, Santarelli Luca Paolo, Scumà Cristina, Bonvicini Angelo, Stagnitto Noharet

Stephane Alain, Roux Francesca, Zanetti Ilario, Russo Simona, rappresentati e difesi dall'avvocato Daniela Parisi unitamente all'avvocato Alberto Tedoldi

-ricorrente-

contro

Barclays Bank Plc in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Damiani unitamente agli avvocati Manuela Caccialanza, Alessandro Villani

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 948/2022 depositata il 21/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2026 dal Consigliere Alessandra Dal Moro.

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale nella persona del dott. Pasquale Serrao d'Aquino, che ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo.

FATTI DI CAUSA

1. — I ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Barclays Bank e, premesso di aver sottoscritto con la convenuta contratti di mutuo indicizzati al franco svizzero, hanno chiesto accertare la responsabilità precontrattuale della banca e, altresì, dichiarare la nullità di alcune clausole contrattuali asseritamente abusive e vessatorie, in particolare della clausola n. 7 relativa alla anticipata risoluzione del contratto, sostituendo la disciplina negoziale con quella dispositiva prevista dalla legge, ovvero emendandola quanto all'utilizzo dell'espressione «*capitale restituito*» con l'espressione «*capitale residuo*», con condanna della banca medesima alla restituzione delle somme indebitamente percepite e/o a consentire l'estinzione anticipata dei contratti a condizioni economiche corrette.

Il Tribunale, espletata CTU, ha respinto la domanda.

Da quanto si evince dalla sentenza impugnata — giacché il ricorso è laconico al riguardo — il Tribunale, nel rigettare le doglianze degli attori relative alle carenze informative sull'indicizzazione al franco svizzero, avendo essi lamentato di essere stati indotti a stipulare inconsapevolmente mutui indicizzati a tale valuta, ritenendo, viceversa, di stipulare ordinari mutui fondiari in euro, ha affermato: (i) che la banca aveva correttamente adempiuto ai propri obblighi informativi nei confronti dei mutuatari e che, stante la chiarezza e la correttezza dell'informativa precontrattuale, gli stessi avevano ben compreso di avere stipulato un mutuo così indicizzato, affermando che *«la logica e il meccanismo del contratto, nei termini sopra riassunti, appare correttamente illustrato nelle clausole dei contratti prodotti in atti»* e che *«tanto quanto riportato in contratto ... quanto ciò che risulta riassuntivamente riportato nel documento di sintesi e nei fogli informativi, costituiscono una informativa specifica del contratto, sia con riferimento all'indicazione dei rischi connessi non solo al variare dei tassi di interesse (ossia il rischio tipico di qualsiasi mutuo a tasso variabile), ma anche al variare del rapporto di cambio fra le valute; sia in riferimento all'essenza del contratto, ossia l'aver concordato un mutuo indicizzato a una valuta differente da quella avente corso legale»*; (ii) che il difetto informativo andava escluso sia per la fase genetica del rapporto sia per la fase esecutiva, poiché *«parte convenuta aveva prodotto i rendiconti periodici inviati agli attori riportanti i dati e i tassi di cambio, di volta in volta registrati, il risultato dell'applicazione di tali dati (con i conseguenti conguagli accreditati/addebitati sul conto fruttifero e con altresì l'indicazione del capitale residuo»*; (iii) *«che l'eccessiva onerosità denunciata dagli attori ai fini dell'estinzione anticipata dei mutui non dipende dal tasso di interesse o da una penale applicata, né tanto meno della natura stessa del contratto piuttosto che da un'erroneità sul piano matematico finanziario della formula di indicizzazione pattuita; essa consegue invece*

all'apprezzamento del Franco svizzero rispetto all'euro, cioè si ricollega a una delle due componenti di aleatorietà proprie di tali mutui indicizzati, ossia l'oscillazione nel tempo dei tassi di interesse e del rapporto di cambio tra le valute»; (iv) che era infondata anche la censura di insussistenza della bilateralità del rischio cambio dal momento che la lamentata sicura prevedibilità dell'apprezzamento nel tempo del Franco svizzero non poteva reggere rispetto a contratti stipulati a partire da oltre vent'anni addietro, ossia ad una distanza di tempo incompatibile con qualsiasi prognosi di mercato; (v) che, infine, andava esclusa la configurabilità di un derivato implicito stipulato in assenza di contratto quadro, stante la differenza tra struttura causale del derivato rispetto a quella di indicizzazione prevista nei mutui in esame.

2. — La Corte d'appello — adita tanto da Barklays quanto dagli odierni ricorrenti per le rispettive opposte ragioni — respinte le ragioni di gravame attinenti a questioni preliminari di rito, ha così ragionato:

-) ha esaminato il contenuto degli artt. 4 (interessi) e 7 (estinzione anticipata) del contratto ed ha preso atto della sintesi con cui il consulente tecnico aveva riassunto le caratteristiche operative del regolamento negoziale in commento («Il mutuo, per mezzo dell'indicizzazione a valuta differente rispetto a quella in cui è erogato, corrisponde ad un mutuo contratto nella valuta cui è indicizzato. Nel caso in esame, il debitore contrae un mutuo per un importo iniziale di Franchi Svizzeri e, attraverso il rapporto di conversione fissato alla stipula (tasso di cambio convenzionale), riceve la somma equivalente in euro (di fatto compra Euro facendosi prestare Franchi Svizzeri). Il piano di ammortamento viene redatto in Euro e corrisponde, sulla base di tale rapporto di conversione, ad un piano di ammortamento redatto in Franchi Svizzeri. Ad ogni scadenza prevista, il debitore è tenuto al pagamento della rata indicata nel piano ed espressa in Euro. Tale somma, oltre alla parte di interesse, per una parte viene destinata al rimborso del debito in conto capitale che, si

ricorda, è un debito in Franchi Svizzeri. Se il tasso di cambio rimanesse costante, non sussisterebbero problemi ma, se esso varia, la quantità di euro versata a scadenza consentirebbe di acquistare una quantità di franchi svizzeri diversa»);

-) ha osservato che l'operatività dell'indicata doppia indicizzazione (al tasso di cambio svizzero ed al tasso di interesse svizzero) comportava la necessità di operare — in corso di rapporto (e facendoli transitare dall'apposito conto deposito fruttifero) — i conguagli, attivi o passivi, conseguenti a detto meccanismo *«(in sostanza accreditando o addebitando su detto conto transitorio le eventuali somme pagate in eccesso ovvero corrisposte in difetto, a seconda che i tassi siano aumentati o diminuiti e tenendo presente che, di norma, all'innalzamento del tasso di cambio, cioè al rafforzamento della moneta svizzera, si collega un abbassamento del tasso di interesse, diminuendo la rischiosità di un investimento in quella valuta)»;*

-) ha evidenziato che al momento dell'eventuale estinzione anticipata, invece, la procedura di adeguamento doveva essere condotta solo in relazione al tasso di cambio (non facendosi questione di tasso di interesse) onde il capitale residuo previsto (in euro) nel piano di ammortamento si convertiva in franchi svizzeri applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula (moltiplicando il capitale residuo espresso in euro in base al piano di ammortamento e il tasso di cambio convenzionale) e, all'esito, il citato importo (espresso al tasso di cambio fissato al momento della stipula) doveva essere diviso per il tasso di cambio di mercato rilevato il giorno dell'estinzione: meccanismo descritto nella citata clausola 7 del contratto e — come accertato dal CTU — conformemente e correttamente applicato dall'istituto di credito.

2.1. — Posto il quadro fattuale e documentale dei rapporti *inter partes*, la Corte ha ritenuto rispetto ai motivi di gravame proposto dai mutuatari che:

a) era priva di fondamento la censura rivolta al Tribunale per aver ritenuto che il contratto evidenziasse in modo chiaro la necessità della conversione del capitale mutuato in franchi svizzeri, giacché: (i) la regolamentazione e l'operatività del mutuo (e pure il chiaro *incipit* del contratto sottoscritto: «*Il mutuo è in euro indicizzato al franco svizzero*») contrastavano «platealmente» con l'affermazione (in comparsa conclusionale) degli appellanti che: «*La Banca ha pertanto venduto questo prodotto ... facendo credere al mutuatario ... che si trattasse di un tradizionale mutuo in euro a tasso di interesse variabile, diverso e più conveniente rispetto a quelli proposti da altri istituti bancari solo perché si richiamava al LIBOR CHF anziché al più elevato EURIBOR*»; (ii) la stessa difesa degli attori dava conto del fatto che nel foglio informativo consegnato ai mutuatari si leggeva: «*Il rischio connesso al mutuo a tasso variabile indicizzato al Franco svizzero si riferisce alla possibilità di variazioni anche significative dell'importo da restituire in funzione del mutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi dell'andamento del parametro di riferimento (CHF 6 mesi) e del tasso di cambio tra Euro e Franco Svizzero*», richiamo che «non poteva che essere letto per quello che è ivi espressamente scritto, cioè quale richiamo di particolare attenzione all'operare di una doppia indicizzazione, per come descritta in plurime parti del contratto (clausole 4 e 7) e per come indicato nel documento di sintesi (confr. clausola intitolata "criteri di indicizzazione e modalità di calcolo del conguaglio per interessi e tasso"), controfirmato dal mutuatario ed allegato all'atto notarile di stipula del mutuo»;

b) le clausole contestate erano adeguatamente chiare ed atte a spiegare il meccanismo sopra descritto; ed invero «*il meccanismo della doppia indicizzazione (al tasso di cambio della valuta per ciò che concerne il capitale ed al tasso di interesse Libor Franco Svizzero per ciò che concerne gli interessi) appare espressamente indicato nel documento di sintesi (consegnato ai mutuatari con congruo anticipo rispetto alla stipula del*

mutuo), allegato all'atto notarile, controfirmato dai mutuatari e con espressa dichiarazione di sua integrale conoscenza per averne preso visione in data antecedente alla stipula; le clausole 4 e 7 del contratto (calcolo interesse e calcolo per estinzione anticipata) si dilungano ampiamente nella descrizione del meccanismo in esame e, pur con gli inevitabili margini di complicazione connessi alla fattispecie finanziaria in commento, forniscono contezza dell'operatività dello strumento, sicuramente con metodica più efficace ed immediata di quanto non sarebbe stato consentito dall'inserimento della formula matematica esplicativa del medesimo calcolo; la circostanza che l'ammontare degli importi oggetto di restituzione (sia sub specie di rate mensili sia, per il caso di anticipata estinzione, sub specie di capitale residuo) possa variare (in positivo o in negativo) in esito al fluttuare del tasso di cambio emerge chiaramente dall'intero impianto ed è stato in tal senso applicato al rapporto nella sua fase fisiologica (avendo i mutuatari ricevuto gli aggiornamenti semestrali delle intervenute variazioni, in aumento ovvero in diminuzione, e così constatato il modificarsi delle somme accantonate sul collegato deposito)»; la lettura degli appellanti in termini di carente ed inesatta informativa fornita ai mutuatari consumatori, in contrasto con i principi espressi nella direttiva 2014/17/UE, sul presupposto che: «I mutuatari hanno quindi acquistato un prodotto bancario tradizionale in euro (il mutuo fondiario), finalizzato a soddisfare un bisogno tipico delle famiglie (l'acquisto della prima casa), con la volontà di esporsi al solo rischio determinato dalla variazione del tasso di interesse» (conclusionale pag. 35), era infondata poiché si basava su un presupposto non rispondente al vero, in quanto questa «intenzione» dei mutuatari di «esporsi al solo rischio determinato dalla variazione del tasso di interesse» non poteva assumere alcuna rilevanza - ai fini della valutazione della chiarezza della disciplina negoziale - essendo smentita dal dato documentale già commentato;

c) era, comunque, da escludere la ricorrenza di qualsivoglia carattere abusivo e vessatorio delle richiamate clausole, ai sensi degli artt. 35 e 36 codice consumo; ed invero *«nella sopra descritta regolamentazione contrattuale non è dato ravvisare alcuna incidenza squilibrante nei rapporti inter partes, poiché il meccanismo operativo risulta conforme alla — del tutto lecita — natura del contratto in termini di contratto aleatorio, posto che la variabilità degli importi dovuti consegue alla natura stessa del meccanismo di indicizzazione scelto dalle parti, meccanismo connotato da fluttuazioni che possono in concreto rivelarsi positive o negative per ciascuna di esse, senza possibilità di prevedere, nel lungo termine ed ex ante, se il beneficiario del vantaggio economico dell'operazione medesima sarà il mutuante ovvero il mutuatario»*; aggiungendo: *«del resto, la stipulazione del mutuo indicizzato al franco svizzero (del tutto equivalente alla stipula di un mutuo in valuta estera) ha costituito per gli attori lo strumento per poter beneficiare dei vantaggi derivanti dall'applicazione del tasso di interesse Libor CHF che, all'epoca della stipula, aveva un andamento potenzialmente favorevole rispetto all'Euribor»*.

c) quanto alle ragioni di appello che invocavano la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia UE in materia di mutui indicizzati a valuta estera, ha affermato che la medesima non era stata affatto del tutto negletta dal Tribunale laddove questo aveva ritenuto la validità della tipologia di contratto in esame in asserito contrasto con quanto espresso dalla Corte di Giustizia che aveva giudicato — secondo la tesi degli appellanti — detti contratti invalidi per difetto di trasparenza, poiché, in realtà nessuno degli svariati pronunciamenti della Corte di Giustizia (riportati da pag. 60 a pag. 69 della conclusionale), aveva affermato l'invalidità di clausole identiche a quelle qui in esame, ma aveva fissato dei principi in punto chiarezza e comprensibilità delle clausole circa il trasparente funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce il meccanismo contrattuale, riservandone

la valutazione in concreto al giudice nazionale *«il che è quanto ha fatto il primo giudice, in ciò confermato da questa Corte»*;

d) infine, con riguardo all'accertamento dell'AGCM letto in combinazione con la pronuncia della Suprema Corte n. 23655/2021 ha affermato che l'ulteriore direttiva d'indagine che quest'ultima pronuncia aveva indicato (stante il valore di *«presunzione legale, pur suscettibile di prova contraria»* attribuito al provvedimento amministrativo) non sortiva *«l'effetto a sé positivo rivendicato dalla difesa dei mutuatari appellanti sull'odierno tema del contendere, dovendosi richiamare — ancora una volta — quanto sopra ampiamente espresso in tema di sufficiente chiarezza e trasparenza delle clausole in commento (da valere quale "motivazione rafforzata", nell'accezione richiesta dalla Suprema Corte) e ciò sia in relazione al contenuto ontologico delle clausole suddette, sia in relazione al concreto andamento dei rapporti tra le parti»*: infatti tutte le censure sotto vari aspetti svolte dai mutuatari erano *«sostanzialmente dirette a censurare l'effetto economicamente non conveniente del regolamento contrattuale, per come progressivamente stabilizzatosi, più che il regolamento in sé considerato. Il che vale a dolersi dell'avvenuto atteggiarsi dell'alea in senso per sé negativo, più che del tenore astratto della singola clausola. E ciò appare tanto più vero, ove si consideri come nessuna doglianza del genere qui in esame sia stata formulata dai mutuatari nella prima fase del rapporto (in cui il meccanismo del conguaglio ha portato, per tutti loro, ad esiti ampiamente positivi, in applicazione di quello stesso meccanismo convenzionale, concretamente noto — siccome oggetto delle comunicazioni di adeguamento semestrale — e del tutto gradito)»*.

Conclude la Corte d'appello, quindi, ribadendo il già espresso giudizio di adeguata chiarezza e trasparenza delle clausole in commento e, comunque, della loro inidoneità ad essere fonte del decisivo effetto di un

significativo squilibrio dei diritti ed obblighi nascenti dal contratto a carico dei mutuatari.

2.2. — Infine, la Corte ha respinto la censura relativa al rigetto della dichiarazione di nullità della clausola *sub* 4 del contratto di mutuo, siccome idoneo a fondare l'operatività di un derivato implicito, in assenza di preventiva stipula di un contratto quadro, richiamando sul punto specifico nella sentenza di questa Corte n. 23655/2021 con cui era stato chiarito che: *«Non è infatti possibile assimilare il contratto di mutuo, ancorché indicizzato e per questa via sottoposto all'operatività di clausole di carattere aleatorio, influenzate dalla variabilità di tassi e cambi, ad uno strumento finanziario, per la semplice ed assorbente ragione che manca nella struttura contrattuale l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato. Non a caso, infatti, è il mutuatario a ricevere l'apporto che si impegna a restituire ... Infine, il contratto di mutuo indicizzato in questione non genera alcun titolo idoneo alla circolazione ... Diversamente ragionando, si finirebbe con l'assimilare a uno strumento finanziario derivato qualsiasi contratto di scambio caratterizzato da clausole di carattere aleatorio intrinsecamente rischiose»*.

2.3. — Quanto, poi, al gravame proposto dalla banca lo ha accolto osservando che:

a) l'utilizzo nella clausola 7 in tema di estinzione anticipata del termine *«capitale restituito»* al posto della corretta locuzione *«capitale residuo»* (aspetto peraltro non più rilevante in questa sede) non era idoneo ad ingenerare una oggettiva incertezza, giacché l'unico significato attribuibile al termine in questione è quello di capitale nominale ancora da restituire, tanto che anche la stessa sentenza appellata dava conto del fatto che *«entrambe le parti, nell'esaminare la clausola, al fine di attribuirle una logica, al di là delle contestazioni, muovono entrambe dal presupposto indispensabile di far riferimento al capitale residuo»*;

b) fondato, infine, risultava il motivo riferito all'asserita abusività del contratto ai sensi dell'art. 33 del Codice del consumo, siccome ingenerante un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, giacché, il meccanismo di indicizzazione previsto dalla clausola in questione integrava un elemento aleatorio per entrambe le parti, in quanto suscettibile di incidere, in aumento o in diminuzione, sull'ammontare della prestazione dovuta dal mutuatario; l'andamento del tasso di cambio, per giunta lungo un arco temporale ventennale, è un elemento che per definizione risulta non conoscibile *ex ante* da nessuna delle due parti, onde la sua regolazione (secondo un meccanismo che è stato valutato anche dal CTU come l'unico finanziariamente ipotizzabile) non poteva essere tale da fondare uno squilibrio tra le posizioni delle due parti, quale che fosse la sua formulazione.

4. — Avverso detta sentenza i ricorrenti formulano tre motivi di ricorso. Resiste con controricorso Barclays Bank PLC. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso ed il rigetto del primo e del terzo in quanto infondati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Il primo motivo di ricorso denuncia ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 4 c.p.c., la violazione dell'art. 51, n. 4 c.p.c. in ragione dell'asserita nullità del giudizio di primo grado nonché della sentenza di primo grado per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., per avere, sia il Tribunale che la Corte d'appello, rigettato l'istanza di ricsuzione del giudice di prima istanza con conseguente rimessione della causa al primo grado di giudizio.

I ricorrenti sostengono che il giudice di primo grado versava in una situazione di «*precognizione*», avendo già deciso in numerosi procedimenti analoghi aventi ad oggetto i medesimi contratti di mutuo indicizzati al franco svizzero, sempre con esito sfavorevole ai mutuatari. Ciò avrebbe comportato una compromissione dell'imparzialità in quanto il giudice si

sarebbe formato preventivamente un convincimento sulla medesima questione giuridica e fattuale, destinato a riprodursi anche nel presente giudizio, come dimostrato — secondo i ricorrenti — dalla sostanziale reiterazione delle medesime argomentazioni utilizzate nelle decisioni precedenti.

La Corte d'appello ha escluso la ricorrenza della causa di astensione, ritenendo che la precognizione rilevante ai sensi dell'art. 51 c.p.c. presuppone la conoscenza della medesima causa in altro grado dello stesso processo, e non anche la decisione di controversie analoghe. I ricorrenti censurano tale interpretazione ritenendola eccessivamente restrittiva e in contrasto con la *ratio* della norma, che è quella di evitare ogni pregiudizio derivante da precedenti valutazioni su questioni identiche.

1.1. — Il primo motivo è manifestamente infondato.

Come osservato dal P.G., la garanzia dell'alterità del giudice, come interpretata dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 12345/2001), è strettamente ancorata alla distinzione tra i gradi del medesimo processo. L'aver trattato cause che si sono dimostrate (relativamente) seriali non costituisce, ovviamente, motivo di astensione obbligatoria, rientrando nell'ambito della competenza tabellare e della specializzazione delle sezioni (*«I casi di astensione obbligatoria del giudice stabiliti dall'art. 51 cod. proc. civ., ai quali corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge, sono di stretta interpretazione e non sono, pertanto, suscettibili di applicazione per via di interpretazione analogica; ne consegue che l'obbligo di astensione sancito dal n. 4 del citato articolo nei confronti del giudice che abbia conosciuto della causa come magistrato in altro grado del processo - rivolto ad assicurare la necessaria alterità del giudice chiamato a decidere, in sede di impugnazione, sulla medesima reiudicanda nell'unico processo - non può essere inteso nel senso di operare in un*

nuovo e distinto procedimento, ancorché riguardante le stesse parti e pur se implicante la risoluzione di identiche questioni» v. Cass. Sez. Un. cit., confermato in modo costante, v. per tutte Cass. n. 22930/2017 Cass. n. 15268/2019; Cass. n. 29907/2025).

2. — Il secondo motivo di ricorso denuncia ai sensi dell'art. 360, nn. 3 c.p.c., la violazione e falsa/omessa applicazione degli artt. 1421 c.c., 33 e ss. Cod. Cons., 3, 4 e 5 della Direttiva 1993/13/CEE, 1175, 1176, 1322, 1325, 1337, 1343, 1375 e 1418 c.c., e 117 TUB, per non avere la Corte d'Appello dichiarato la nullità delle clausole 4, 4-bis, 7 e 7-bis dei contratti di mutuo per cui è causa per difetto di chiarezza e comprensibilità, nonché per asserita vessatorietà ed eccessivo squilibrio a danno dei consumatori in violazione della normativa civilistica, consumeristica ed eurounitaria e di questa Corte *«che ha riconosciuto l'efficacia di public enforcement alla delibera dell'AGCM sui mutui de quibus; violazione, altresì, degli obblighi di diligenza professionale e buona fede e correttezza e del divieto di abuso nei contratti, nei rapporti tra professionisti e consumatori; nullità delle clausole per difetto di meritevolezza e di causa in concreto o per il liceità della stessa; conseguente necessità di ricalcolare gli interessi sulla somma concessa a mutuo (...) e gli importi per l'estinzione anticipata, espungendo dal sistema di calcolo il differenziale sul cambio CHF/EURO e determinando il piano di ammortamento e gli importi dovuti»*

Il motivo contiene distinte ragioni di censura, che si possono sintetizzare come segue.

(i) I ricorrenti, sulla base dell'assunto di essersi *«rivolti a Barclays per ottenere un mutuo e rimborsare il prestito con rate costanti, calcolate su un tasso di interesse variabile indicizzato al Libor»* e che questo sarebbe *«ciò che emerge da tutta la documentazione fornita dalla Banca»* (v. ricorso pag. 99, 100), contestano la valutazione della Corte d'appello che ha ritenuto le clausole sufficientemente chiare e non abusive valorizzando il dato testuale e la presenza di indicazioni contrattuali ritenute esplicative

del meccanismo della doppia indicizzazione richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia UE secondo cui la trasparenza deve essere intesa in senso sostanziale e non solo formale, ovvero grafico grammaticale. La Corte avrebbe ridotto la nozione di «*chiarezza*» e «*trasparenza*» delle clausole a un mero dato formale, legato alla loro formulazione letterale, senza considerare il diverso *standard* imposto dal diritto europeo e dalla disciplina consumeristica, posto che la giurisprudenza della Corte di giustizia è nel senso che una clausola è trasparente soltanto se consente al consumatore di comprendere, già al momento della stipula, il funzionamento effettivo del meccanismo contrattuale e i suoi riflessi economici sul rapporto, ovvero sia posto in grado di valutare, in modo concreto e consapevole, i rischi e i costi che assume.

Sottolineano i ricorrenti la struttura particolarmente complessa di questi mutui, del tutto estranea allo schema tipico del mutuo fondiario, poiché il contratto non si limita a prevedere un tasso di interesse variabile, ma introduce un sistema di doppia indicizzazione: da un lato, al tasso LIBOR in franchi svizzeri, dall'altro, al tasso di cambio tra franco svizzero ed euro, a cui si aggiungerebbe un ulteriore livello di complessità, rappresentato dal meccanismo dei conguagli semestrali regolati attraverso un deposito accessorio, il c.d. «*fondo fruttifero*», sul quale vengono contabilizzate le differenze derivanti sia dalla variazione del tasso di interesse sia, soprattutto, dalla fluttuazione del cambio. Secondo i ricorrenti, questa costruzione contrattuale, lungi dall'essere comprensibile, produrrebbe effetti economici «*altamente controintuitivi*», nel senso che il sistema sarebbe tale per cui il mutuatario, pur pagando regolarmente le rate, può ritrovarsi con un debito residuo non solo invariato, ma addirittura accresciuto, soprattutto in presenza di un apprezzamento della valuta estera: tale eventualità, che rappresenta il rischio principale dell'operazione, non sarebbe stata adeguatamente illustrata, né mediante esempi numerici, né mediante simulazioni, né attraverso una chiara

rappresentazione degli scenari possibili (v. anche pag. 44, nella parte illustrativa, ove si sottolinea che tale modalità esplicativa sarebbe imposta dalla normativa a tutela del consumatore, senza tuttavia indicarla).

In breve, sostengono che la Banca avrebbe «*venduto questo prodotto, di natura anche finanziaria (posto che contiene un derivato implicito: v. infra), facendo credere al mutuatario consumatore che si trattasse di un tradizionale mutuo fondiario, "prima casa" in Euro, diverso e più conveniente rispetto a quelli proposti da altri istituti bancari solo perché si richiamava a Libor anziché all'Euribor (che nel giugno 2007 era assestato su una media del 4,258%) omettendo, però, di spiegare che l'indicizzazione valutaria aumentava il regime di guadagno dell'istituto bancario e scaricava sul cliente il rischio di cambio*» (v. ricorso pag. 48) e che «*Non v'è né i contratti (...), alcun riferimento alla conversione del capitale dagli euro ai franchi svizzeri, né nel testo contrattuale né negli allegati*».

Contestano perciò la conclusione della Corte d'appello per cui la presenza nel contratto di una descrizione estesa del meccanismo fosse sufficiente a integrare il requisito della trasparenza da intendersi in senso sostanziale quale reale comprensione da parte del consumatore.

Richiamano tanto la sentenza n. 23655 del 2021 di questa Corte quanto il provvedimento n. 27214/2018 dell'AGCM (che aveva sanzionato la banca ritenendo non chiare «*le clausole sopra analizzate [artt. 4 e 4 bis, 7 e 7 bis dei contratti] anche lette alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale sono inserite*»), e, in particolare, il fatto che detta sentenza ha attribuito rilievo al *public enforcement* dell'AGCM quale fonte di una presunzione legale di opacità delle clausole sotto il profilo informativo; a pag. 26 del ricorso – in particolare – sul punto affermano il provvedimento sanzionatorio dell'AGCM «*determina una presunzione iuris tantum di abusività delle clausole, come sancito da Cassazione 23655/2021 cit. dalla giurisprudenza della Corte di giustizia*», ovvero che

questa corte avrebbe affermato che da detto accertamento amministrativo deriva una presunzione legale di abusività (*id est* vessatorietà) delle medesime.

Osservano che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente considerato tali precedenti e, soprattutto, non avrebbe fornito una motivazione idonea (ovvero «*rafforzata*» come richiesto dal precedente di legittimità citato) a superare il giudizio già espresso in sede amministrativa.

(ii) Sempre in punto chiarezza, con il motivo in esame, i ricorrenti deducono la sussistenza di una violazione degli obblighi di comportamento gravanti sull'intermediario, poiché la banca, non si sarebbe limitata a predisporre clausole oscure, ma avrebbe anche presentato il prodotto come vantaggioso per effetto dell'applicazione del tasso LIBOR, senza chiarire che tale apparente beneficio era neutralizzato, e anzi superato, dal rischio di cambio. In tal modo, il consenso del mutuatario si sarebbe formato su una rappresentazione incompleta e fuorviante dell'operazione, in violazione degli obblighi informativi precontrattuali e della diligenza professionale qualificata richiesta agli intermediari bancari.

Affermano i ricorrenti che nei contratti in questione Barclays avrebbe imposto l'alea del rischio cambio con il franco svizzero senza fornire alcuna spiegazione, omettendo di sottolineare l'andamento della valuta CHF che era al minimo storico e le inerenti proiezioni, laddove — essi sostengono — era la banca stessa che gestiva e manipolava il tasso di cambio sui mercati internazionali (sul punto richiamano l'indagine iniziata nell'anno 2012 c.d. *Libor Scandal*, e altra indagine detta *Forex Scandal*), e ciò al fine di sostenere che le clausole in argomento «*debbono ritenersi abusive e comunque radicalmente invalide per violazione di ogni dovere di trasparenza, correttezza, e buona fede*», «*nonché per difetto e illiceità della causa in concreto o, comunque, per difetto di meritevolezza*»,

affermazioni queste ultime, peraltro, del tutto sfornite di ulteriori esplicitazioni.

(iii) Sul piano strettamente consumeristico, infine, i ricorrenti sostengono che le clausole oggetto di causa determinino un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, ai sensi dell'art. 33 cod. cons. poiché il rischio di cambio verrebbe integralmente trasferito sul mutuatario, senza che questi sia stato posto in condizione di comprenderlo e accettarlo consapevolmente, mentre la banca beneficerebbe di un meccanismo che le consente di incrementare il proprio guadagno indipendentemente dall'andamento del rapporto; per cui l'alea del contratto non sarebbe realmente bilaterale, come affermato dalla Corte d'appello, ma unilateralmente sbilanciata a favore dell'intermediario. Da tali premesse discende, nella prospettiva del motivo, la nullità delle clausole contrattuali per violazione di norme imperative e della disciplina a tutela del consumatore, con conseguente necessità di espungere dal rapporto il meccanismo di indicizzazione valutaria, con conseguente ricalcolo del mutuo secondo parametri legali, con eliminazione del differenziale di cambio e restituzione da parte della banca delle somme indebitamente percepite.

2.1. — La parte controricorrente censura l'inammissibilità della censura, sia per aver proposto «*alla rinfusa*» ed indistintamente la pretesa violazione di plurime norme, variegata ed eterogenea, che spaziano dalla normativa a tutela del consumatore, alla disciplina codicistica in merito a requisiti e nullità del contratto, alla diligenza e buona fede nell'esecuzione del contratto, nonché alle disposizioni civilistiche in materia di buona fede e alla diligenza nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, senza premurarsi di specificare le ragioni per cui tali norme sarebbero state violate dalle statuizioni contenute nella sentenza impugnata; sia perché i ricorrenti chiederebbero al giudice di legittimità di effettuare una nuova interpretazione delle clausole contrattuali di cui i medesimi deducono

l'illegittimità, sulla base degli stessi elementi documentali già compiutamente valutati in modo conforme dal Tribunale e dalla Corte d'Appello, per pervenire ad un risultato diverso rispetto a quello a cui è giunto il giudice di merito (ossia accertandone la pretesa ambiguità e vessatorietà, escluse invece recisamente dalla sentenza impugnata) laddove l'interpretazione del contratto costituisce indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità unicamente sulla base di un'asserita violazione dei principi ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c., violazione che, invece, non era stata neppure allegata.

In ogni caso, reputa la controricorrente che: (i) nell'escludere il profilo abusivo o vessatorio delle clausole in esame, la Corte meneghina abbia puntualmente e correttamente applicato la normativa consumeristica invocata dagli allora appellanti, la quale prevede che solo le clausole vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 del Codice del consumo — in quanto comportanti un significativo squilibrio ai danni del consumatore — e non quelle eventualmente considerate solo ambigue o poco chiare possano essere considerate nulle; (ii) la Corte d'appello aveva ampiamente argomentato le ragioni per cui le clausole in esame non possono essere ritenute né prive di chiarezza e trasparenza nella loro esposizione, né, comunque, vessatorie in quanto non comportanti lo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; e ciò considerando la giurisprudenza comunitaria citata *ex adverso*.

2.2. — Il P.G. richiama la decisione della prima sezione n. 23655 del 31 agosto 2021, sostenendo che: «*Il Supremo Collegio ha affermato che le clausole che determinano l'oggetto principale del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo possono essere dichiarate vessatorie e nulle se non sono formulate in modo chiaro e comprensibile*», laddove la «chiarezza» richiesta non è quella meramente lessicale (conoscenza dei termini), ma quella «sostanziale» (comprensibilità economica), nel senso che il

consumatore deve essere posto in grado di cogliere l'impatto del rischio di cambio sulla restituzione del capitale, vale a dire di comprendere non solo che la rata può variare, ma che egli sta assumendo un rischio di cambio idoneo a incidere in modo significativo sul capitale residuo. Osserva che la ricostruzione della predetta sentenza laddove valorizza il rilievo di prova privilegiata del provvedimento dell'AGCM n. 27214/2018, è messa in crisi dall'annullamento del provvedimento dell'AGCM da parte del Consiglio di Stato con la sentenza n. 3433 del 17 aprile 2024, ma che, cionondimeno, resta il fatto che il giudice di merito deve accertare la opacità e vessatorietà della clausola, secondo i parametri ermeneutici indicati, frutto di un orientamento confermato e rafforzato dall'ordinanza n. 30556/2023, secondo il quale la verifica della vessatorietà implica un'indagine sul se il difetto di trasparenza abbia determinato un *«significativo squilibrio»* ai sensi dell'art. 33 del cod. cons., rendendo la clausola nulla; e, con riguardo a tale ultimo tema, svolge le seguenti ulteriori argomentazioni:

-) dà atto che la sentenza del giudice amministrativo afferma che le clausole di indicizzazione *«risultano chiare – da un punto di vista descrittivo e operativo»* per cui *«il consumatore medio, proprio in relazione alla tipologia di contratto non soggetto a quotidianità, era in grado di comprendere — da un punto di vista sostanziale — i rischi che, sul piano economico, si assumeva con la sottoscrizione del contratto, in quanto, così come espressamente indicato, con l'apprezzamento della valuta estera, rispetto alla valuta nazionale, poteva subire un aggravio dal punto di vista economico, ovvero un vantaggio a seconda dell'andamento dei cambi»*, e, quindi, che il contratto sarebbe incerto negli esiti economici in ragione della sua aleatorietà;

-) richiama però Cass., Sez. Un., n. 5657 del 23 febbraio 2023 (relativa al caso di contratto di *leasing* con analoga indicizzazione al franco svizzero che, pure, aveva affermato *«nel caso di specie le clausole erano chiare, sia nelle modalità di operatività del meccanismo di indicizzazione, sia negli*

*effetti di evidente aleatorietà in favore dell'uno o dell'altro contraente») e, traendo spunto da un inciso della sentenza per cui tali clausole «sono oggetto di una possibile valutazione circa la ammissibilità di tale meccanismo per mutui da stipulare da parte di normali consumatori», reputa che i principi affermati anche in quel caso non trovino applicazione nel caso in cui il mutuatario sia un consumatore, dovendosi privilegiare la *ratio* e la finalità della tutela unionale del consumatore e, in particolare, dei canoni di trasparenza prescritti dalla direttiva 93/13/CEE, così come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un arco temporale che va dal 2021 fino ai più recenti arresti del 2026;*

-) richiamati i concetti di asimmetria informativa e trasparenza sostanziale, cita in particolare Corte di Giustizia del 10 giugno 2021 nelle cause riunite da C-776/19 a C-782/19 (BNP Paribas Personal Finance) in tema di trasparenza di una clausola di indicizzazione valutaria, laddove ha stabilito che la trasparenza di una clausola di indicizzazione valutaria deve essere valutata tenendo conto di tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto e precisato che il consumatore deve essere posto in grado di prevedere le conseguenze economiche derivanti dall'applicazione del tasso di cambio; il che implica — reputa il P.G. — che la banca *«deve illustrare concretamente che una svalutazione della valuta nazionale rispetto alla valuta estera può incidere non solo sulla rata mensile, ma soprattutto sul capitale residuo da restituire»* e che la *«mancanza di simulazioni numeriche riguardanti scenari di cambio sfavorevoli»* sarebbe stata *«identificata come un indice primario di opacità e, conseguentemente di vessatorietà»*; sottolinea inoltre che la decisione citata ha concluso nel senso che *«alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che le clausole del contratto di mutuo che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l'euro sia la moneta di pagamento e*

che hanno l'effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, rientrano nell'ambito di applicazione di suddetta disposizione nel caso in cui tali clausole stabiliscano un elemento essenziale che caratterizza il contratto in discussione»; cita, poi, la sentenza del 12 febbraio 2026, causa C-471/24 (PKO BP), riferita specificamente agli indici di riferimento (come il WIBOR polacco o il LIBOR) in cui la Corte ha ribadito che il requisito della trasparenza impone che il consumatore sia posto in condizione di comprendere il funzionamento della modalità di calcolo del tasso, principio che, quanto ai mutui Euro/CHF, rileva nel senso che laddove l'indicizzazione è legata sia al tasso LIBOR CHF sia alla fluttuazione del cambio, creando un meccanismo di costo a due livelli, questo deve essere spiegato;

-) infine cita due precedenti di merito (il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6056/2024 e la successiva n. 1970/2025, e il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 722/2026), che hanno confermato il carattere vessatorio delle clausole di indicizzazione Barclays, al franco svizzero in questione, rilevando come la complessità del meccanismo di «*doppia conversione*» non fosse stata adeguatamente spiegata ai mutuatari, disponendo il ricalcolo del piano di ammortamento ed eliminando integralmente l'indicizzazione al franco svizzero (in favore del parametro nazionale come il tasso BOT).

Conclude il P.G. che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente valorizzato la «*chiarezza letterale*» delle clausole, omettendo di applicare lo *standard* eurounitario di «*trasparenza sostanziale*» che esige la comprensibilità dell'impatto economico e che l'omissione di simulazioni numeriche su scenari di cambio sfavorevoli e di una compiuta avvertenza sulle possibili conseguenze di andamento avverso del cambio, in un contesto di marcata asimmetria informativa ove l'alea determina il possibile venir meno della sostenibilità futura delle rate (quanto al capitale e non solo al saggio di interesse), «*configura una violazione dei doveri di*

buona fede e trasparenza che determina la nullità di protezione delle clausole di indicizzazione».

2.3. — Nella loro lunga memoria i ricorrenti, alla luce di una corposa allegazione *«in fatto»* - che (come già avviene nello stesso ricorso) non risulta né è detto fosse stata prospettata in sede di introduzione della causa, tant'è vero che la sentenza si concentra su specifiche doglianze oggetto dei motivi di ricorso senza che sia lamentato sotto alcun profilo un difetto motivazionale — ribadiscono gli argomenti già esposti in punto chiarezza, trasparenza e comprensibilità per il consumatore mediamente informato imposti dai consolidati indirizzi della Corte di giustizia espressi proprio con riferimento a contratti di mutuo indicizzati od espressi in valuta estera, e circa il comportamento asseritamente abusivo della banca che avrebbe *«totalmente azzerato»* il *«"beneficio apparente" del tasso LIBOR rispetto all'EURIBOR (questo solo il vantaggio che i mutuatari credevano di aver tratto dalla sottoscrizione del contratto di mutuo prima casa»* per effetto *«dall'insidioso "maleficio" legato al differenziale sul tasso di cambio CHF/EURO, per nulla chiarito nei modi prescritti dalla legge e dalla Corte di giustizia al consumatore mediamente informato, anche mediante esempi matematici, come prevede ora la disciplina introdotta nel TUB per i finanziamenti immobiliari ai consumatori».*

2.3.1. — Richiamano recenti pronunce favorevoli emesse dal Tribunale di Milano — disattese però dalla Corte d'appello — e la giurisprudenza della CGUE sui mutui indicizzati al franco svizzero sull'esame di abusività delle clausole di indicizzazione, ai sensi della dir. 93/13 — che la sentenza qui impugnata avrebbe frainteso — a partire dalla sentenza 26/2013 *Kásler e Káslerné Rábai* in punto di:

(i) effettivi meccanismi di tutela del consumatore, che si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione; (ii) nozione di *«oggetto principale del contratto»* ai sensi dell'articolo 4.2 (citano, in particolare,

causa C-26/13, *Kásler e Káslerné Rábai*, punti 49 e seguenti; causa C-186/16, *Andriciuc*, punti da 39 a 41, sentenza CGUE causa 609/19, punto 36) per concludere sul punto che *«le clausole del contratto di mutuo Barclays non si sottraggono alla valutazione di abusività prevista dalla direttiva 93/13, anche a prescindere dai requisiti di chiarezza e comprensibilità, ai sensi dell'art. 4.2 della direttiva 93/13, atteso che clausole siffatte non vertono «sulla definizione dell'oggetto principale del contratto (...) per la semplice ragione che in questo caso non vi è alcun servizio che la Banca mutuante fornisce al mutuatario consumatore nell'applicazione delle clausole di indicizzazione finanziaria correlate al cambio in valuta estera» e che già per questo profilo la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza della CGUE (v. memoria par. 69, pag. 28).*

Si soffermano, poi sui requisiti di chiarezza e piena comprensibilità (effettiva e in concreto) della clausola sugli interessi dovuti sulla somma mutuata, ai sensi degli artt. 4.2 e 5 della direttiva 93/13/CEE e della consolidata giurisprudenza della CGUE, che affermano *«del tutto pretermesso dalla Corte ambrosiana»*, a proposito del fatto che: (iii) *«nell'ambito di contratti di mutuo espressi in valuta estera, dalla giurisprudenza della Corte si evince che l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile non può essere ridotto unicamente al suo carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale»* (causa C-51/17, *OTP Bank Nyrt*, punti 73 e seguenti); (iv) in tali contratti *«gli istituti finanziari devono fornire ai prenditori di mutuo informazioni sufficienti consentire a questi ultimi di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa e dovrebbero quanto meno includere l'impatto sulle rate di rimborso che deriverebbe da un forte deprezzamento della moneta avente corso legale nello Stato membro nel quale il mutuatario è*

domiciliato e da un aumento del tasso di interesse estero (...) Più in particolare, il mutuatario, da un lato, deve essere chiaramente informato del fatto che sottoscrivendo un contratto di mutuo espresso in una valuta estera, egli si espone a un rischio di cambio che gli sarà, eventualmente, economicamente difficile sostenere in caso di deprezzamento della moneta nella quale percepisce i propri redditi rispetto alla valuta estera in cui il mutuo è stato concesso. Dall'altro lato, il professionista, nella fattispecie l'istituto bancario, deve esporre le possibili variazioni dei tassi di cambio e i rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo in valuta estera» (causa C-51/17, OTP Bank Nyrt, punti 74 e 75); (v) «Circa le modalità del meccanismo di conversione della valuta estera (...), spetta al giudice del rinvio stabilire se, considerato l'insieme dei pertinenti elementi di fatto, tra cui la pubblicità e l'informazione fornite dal mutuante nell'ambito della negoziazione di un contratto di mutuo, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avvertito potesse non soltanto conoscere l'esistenza della differenza, generalmente osservata sul mercato dei valori mobiliari, tra il corso di vendita ed il corso di acquisto di una valuta estera, ma anche valutare le conseguenze economiche, per esso potenzialmente significative, dell'applicazione del corso di vendita ai fini del calcolo dei rimborsi di cui in definitiva sarebbe stato debitore e, pertanto, il costo totale del suo mutuo» (causa C-26/13 Kásler e Káslerné Rábai). Principi, i predetti, tutti richiamati da C-776-19 a C-782/19, BNP Paribas Personal Finance SA, punti 62 e seguenti, che conclude: «74. Pertanto, nell'ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera che esponga il consumatore a un rischio di cambio, non può soddisfare il requisito di trasparenza la comunicazione a tale consumatore di informazioni, anche numerose, se queste ultime sono fondate sull'ipotesi che la parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamento rimarrà stabile per tutta la durata del contratto in parola. Ciò vale in particolare quando il consumatore non è stato avvertito dal professionista

del contesto economico che può avere ripercussioni sulle variazioni dei tassi di cambio, cosicché il consumatore non è stato messo in grado di comprendere concretamente le conseguenze potenzialmente gravi, che possono derivare dalla sottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera, sulla sua situazione finanziaria» (Analoghi principî sono ribaditi dalla Corte nella causa C-325/23, Deutsche Bank Polsk, nella causa C-300/23, Kutxabank).

2.3.2. — Infine, si soffermano sul significativo squilibrio in danno dei mutuatari consumatori, richiamando: CGUE, sentenza del 12.12.2024, Causa C-300/23, Kutxabank, per cui: «112. *Nell’ambito della valutazione che spetta al giudice nazionale effettuare in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, esso è tenuto a valutare, in considerazione di tutte le circostanze della controversia, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio a danno del consumatore, ai sensi di tale disposizione (...) 114. Peraltro, al fine di stabilire se una clausola determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, occorre, in particolare, tener conto delle norme applicabili nel diritto nazionale in assenza di accordo tra le parti, in modo da valutare se, ed eventualmente in che misura, tale contratto collochi tale consumatore in una situazione giuridica meno favorevole di quella prevista dal diritto nazionale vigente»;* nonché CGUE nella causa C-117/23 Eurobank Bulgaria, in cui, con specifico riferimento ai mutui espressi con meccanismi di conversione in valuta estera, laddove afferma che: «47. *Per quanto riguarda, in terzo luogo, la questione se le clausole relative al meccanismo di conversione, che conferiscono un siffatto vantaggio al professionista, senza che ciò sia stato espressamente concordato tra le parti, possano essere abusive, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della*

direttiva 93/13, spetterà al giudice del rinvio, per rispondere a tale questione, verificare se, nel caso di specie, la banca, trattando in modo leale ed equo i mutuatari, potesse ragionevolmente aspettarsi che questi ultimi accettassero siffatte clausole a seguito di trattative individuali... poiché l'esistenza di tale vantaggio non sembra essere stata comunicata ai mutuatari e tale vantaggio comporta, in sostanza, un costo occulto a danno di questi ultimi»; e, ancora, CGUE nella causa C-325/23, Deutsche Bank Polska, per cui «71. Nella specie, il giudice del rinvio ha ritenuto che la clausola relativa alla fissazione dell'importo del prestito, in quanto prevedeva un vantaggio per la banca collegato alla differenza di cambio, aveva l'effetto di accordarle, a spese dei consumatori, una commissione occulta, non accompagnata da alcuna prestazione fornita in controparti»; infine CGUE nella C-609/2019, BNP Paribas Personal Finance, ove si afferma che «le clausole contrattuali di cui trattasi nei procedimenti principali sembrano far gravare sul consumatore, nella misura in cui il professionista non ha rispettato il requisito di trasparenza nei confronti di tale consumatore, un rischio sproporzionato rispetto alle prestazioni e all'importo del mutuo ricevuto, poiché l'applicazione di siffatte clausole comporta che il consumatore debba sopportare il costo dell'andamento dei tassi di cambio a termine. In funzione di tale andamento, detto consumatore può trovarsi in una situazione in cui, da un lato, l'importo del capitale residuo dovuto in moneta di pagamento, nella fattispecie in euro, è considerevolmente più elevato della somma inizialmente presa in prestito e, dall'altro, le mensilità versate hanno quasi esclusivamente coperto i soli interessi» e si precisa che: «Ciò si verifica, in particolare, quando un simile incremento del capitale residuo dovuto in valuta nazionale non è equilibrato dalla differenza tra il tasso di interesse della valuta estera e quello della valuta nazionale, fermo restando che l'esistenza di una siffatta differenza costituisce il vantaggio principale di un mutuo espresso in valuta estera per il mutuatario».

Concludono i ricorrenti che la costante giurisprudenza della CGUE, formatasi in materia di contratti di finanziamento espressi in valuta o parametrati alla valuta estera, ritiene sussistente il «*significativo squilibrio*».

2.3.3. — Quanto alla pronuncia del Consiglio di Stato n. 1699/2025, che ha posto fine alla lite in sede di *public enforcement*, i ricorrenti ne sottolineano l'irrilevanza poiché pur non potendosi più giovare dell'accertamento dell'AGCM, quale «*prova privilegiata*», agli stessi non è opponibile quel che afferma il Giudice amministrativo trattandosi chiaramente di *res inter alios acta*, fermo che «*anche il Consiglio di Stato, nei passaggi dedicati al tema delle clausole abusive nei contratti con i consumatori, appaia ictu oculi contraddire e violare, contra ius europaeum, i criteri preminenti e vincolanti della CGUE in materia di contratti B2C, già ampiamente ricordati*».

2.4. — La controricorrente Barclays si sofferma, invece, sull'erroneità di alcuni passaggi della memoria del P.G. e sull'inconferenza, nel caso di specie, dei richiami alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che sono anche, più sinteticamente, quelli sottolineati dai ricorrenti. In particolare, sul piano giuridico, contesta:

a) l'asserita equivalenza tra mancata trasparenza e nullità delle clausole, già specificamente oggetto di due decisioni di questa Corte - l'ordinanza n. 30556/2023, la sentenza n. 1580/2025 e la successiva ordinanza conforme n. 3709/2026 — del tutto ignorate nella memoria stessa; la seconda delle quali — sottolinea — era stata resa all'esito di pubblica udienza sul conforme parere della Procura Generale che proprio a tali pronunce faceva riferimento;

b) la parzialità, dunque, della rassegna della «*giurisprudenza nazionale*» che si sarebbe espressa sulla tipologia di contratto di mutuo per cui è causa, sottolineando il corposo numero di decisioni che si sono pronunciate in senso opposto alle tre citate (produce, pertanto, in questa

sede, ulteriori 172 pronunce, di cui quattro decisioni di questa Corte nonché la pronuncia del Consiglio di Stato in data 26 febbraio 2025, che si aggiungono a quelle già agli atti, per un complesso di oltre 230 pronunce conformi);

c) l'inconferenza delle sentenze della CGUE richiamate nella memoria della Procura rispetto al contratto di mutuo oggetto di causa, e, anche dai ricorrenti osservando, in particolare, che:

-) in quella emessa all'esito della causa C-776-19, in data 10 giugno 2021, causa C-776/19 (BNP Paribas Personal Finance), secondo quanto riportato nella pronuncia stessa, l'informazione fornita dal mutuante al consumatore sull'esistenza del rischio di cambio era in quel caso basata sull'ipotesi che la parità fra la moneta di conto e la moneta di pagamento sarebbe rimasta stabile nel corso di tutta la durata del contratto, e che era stato ritenuto che l'informazione fornita dal mutuante al consumatore — basata su detto assunto della stabilità del tasso di cambio — non soddisfacesse il requisito di trasparenza, giacché non vi era stata alcuna menzione della sussistenza di un rischio di cambio, né nel contratto né nella documentazione precontrattuale consegnata ai mutuatari (cfr. par. 68 della pronuncia); dunque in una fattispecie del tutto diversa da quella oggetto della presente causa, in cui la banca non ha mai prospettato ai mutuatari che il rapporto di cambio tra le monete Euro e Franchi Svizzeri sarebbe rimasto lo stesso, e anzi, non solo ha indicato chiaramente che il tasso di cambio applicato era «variabile» ma anche nel Foglio Informativo messo a disposizione ha chiaramente esplicitata proprio l'esistenza di quel «*rischio di cambio*» che, nel caso sottoposto alla CGUE, l'istituto mutuante non aveva invece esplicitato;

-) in quel caso, inoltre, anche il meccanismo di indicizzazione pattuito nel contratto era del tutto differente, atteso che, in virtù delle particolari modalità di rimborso, mentre il rischio sopportato dalla Banca poteva essere, comunque quantificato, quello sopportato dai mutuatari non era

quantificabile *a priori* ed era illimitato; dunque il piano di ammortamento era strutturato con modalità del tutto diverse da quanto avviene per tutti i mutui che adottano un piano di ammortamento c.d. alla francese (ivi incluso il mutuo erogato da Barclays), perché le rate mensili previste da quel piano di ammortamento non andavano ad estinguere una quota di capitale predeterminata secondo criteri stabiliti nel contratto, ma tale quota veniva definita di volta in volta sulla base del tasso di cambio rilevato al momento del pagamento della rata: con la conseguenza che la quota di capitale non estinta veniva iscritta al saldo debitore e la durata del mutuo veniva allungata, secondo un particolare meccanismo che esponeva i mutuatari ad un rischio dal punto di vista sia quantitativo che temporale potenzialmente illimitato; ed ancora che il contratto non era connotato da un'alea bilaterale, ma sottoponeva i mutuatari ad un rischio di cambio maggiore e illimitato rispetto al rischio di cambio a cui era sottoposta la banca;

-) parimenti inconferente era il richiamo alla sentenza emessa dalla CGUE all'esito del procedimento C-139/22 in data 21 settembre 2023, resa su problematica estranea al contratto di mutuo oggetto di causa;

-) infine non pertinente era la sentenza emessa in data 12 febbraio 2026 all'esito della causa C-471/24 che riguardava pretesi obblighi informativi che la banca non avrebbe adempiuto, la cui individuazione coinvolgeva profili relativi all'interpretazione e applicazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, nonché del Regolamento 2016/1011, ovvero della dedotta violazione di previsioni che, all'epoca in cui sono stati sottoscritti i contratti di mutuo per cui è causa, non esistevano; non sarebbe stato evidenziato dal P.G., invece, il contenuto delle statuizioni della Corte con cui, proprio in detta ultima pronuncia, la CGUE smentisce l'asserita equivalenza tra difetto di trasparenza e vessatorietà, confermando, invece, che il difetto di

trasparenza, da solo, non è di per sé sufficiente a far ritenere la clausola abusiva;

-) su quest'ultimo aspetto, ovvero sulla necessità che la clausola comporti anche uno squilibrio di carattere giuridico, riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, a danno del consumatore, si concentra nel seguito la memoria della controricorrente, ricordando, quanto già rappresentato ed accertato «*in fatto*» dal giudice di merito, ovvero che la posizione della banca è esattamente speculare a quella del mutuatario; tanto che nel corso dei precedenti gradi di giudizio era stato anche messo in luce come, in costanza di rapporto, in molte occasioni i ricorrenti abbiano beneficiato di conguagli semestrali positivi, atteso che, da un lato il tasso di cambio reale CHF/EUR si è progressivamente apprezzato a favore del franco svizzero, con conseguente conguaglio negativo a sfavore del cliente; dall'altro lato, vi è stata una netta e più marcata diminuzione del tasso di interesse LIBOR CHF rispetto al tasso convenzionale previsto nel contratto, con conseguente conguaglio positivo a favore del cliente (che in tal modo deve pagare minori interessi rispetto a quelli previsti nel piano di ammortamento); e che l'effetto combinato dei due parametri di indicizzazione (*id est*, tasso di interesse Libor e tasso di cambio CHF/EUR) ha portato a conguagli positivi per i clienti in diversi semestri; in sede di estinzione anticipata, invece, tale effetto combinato non si è verificato poiché l'operazione di estinzione anticipata ha, per definizione, ad oggetto unicamente il capitale, e che tale discrepanza non discende dalle caratteristiche tipiche del mutuo in questione, ma era dovuta unicamente all'andamento del tasso di cambio CHF/EUR nel momento storico in cui i ricorrenti hanno inteso rimborsare il mutuo;

-) infine, contesta l'affermazione contenuta nella memoria del P.G. circa la non chiarezza delle clausole per non aver riportato «*simulazioni numeriche su scenari di cambio sfavorevoli*», che evoca la violazione di

principi che non solo non trovano applicazione per prodotti, quali il contratto di mutuo per cui è causa, aventi natura bancaria e causa di finanziamento, ma che neppure esistevano all'epoca in cui sono stati sottoscritti i (come noto, tra il 2007 e il 2010); e quanto all'omessa indicazione di «*scenari probabilistici*» in merito al futuro andamento del tasso di cambio osserva che nessuno, neppure la banca, è in grado di prevedere il futuro andamento dei tassi di cambio in operazioni come i mutui a lunghissima scadenza; che la illustrata tipologia di contratto di mutuo per cui è causa è stata commercializzata dalla Banca quando il contesto valutario era sostanzialmente stabile, salvo fisiologiche fluttuazioni, e che l'andamento di detto tasso per anni tale è rimasto, subendo, a partire dal 2010, una del tutto inattesa inversione di tendenza che ha visto un progressivo apprezzamento del Franco Svizzero sull'Euro dipesa da circostanze del tutto imprevedibili e indipendenti dalla volontà della Banca (la crisi discendente dal fallimento della banca d'affari americana Lehman Brothers nel settembre 2008, nonché la crisi greca e la crisi dei debiti sovrani dei paesi dell'Europa mediterranea quali Spagna e Italia: tutti eventi che avevano inciso sugli scenari economici, e la cui conseguenza è stata la fuga da investimenti rischiosi in direzione di investimenti sicuri quali, ad esempio, l'oro e le «*valute rifugio*» tra cui rientra appunto il Franco Svizzero; come aveva sempre ritenuto tutta la giurisprudenza che si è pronunciata sulla tipologia di contratto di mutuo indicizzato per cui è causa (richiama, per tutte, Tribunale di Milano, sentenza in data 30 maggio 2018, per cui: «*Se, infatti, si dovesse ipotizzare la proposta di tali mutui quale subdolo strumento di inganno perpetrato ai danni dei mutuatari, non può non osservarsi come la tesi attorea, incentrata su una sicura prevedibilità dell'apprezzamento nel tempo del Franco Svizzero, non possa reggere rispetto a contratti stipulati a partire da oltre vent'anni addietro, ossia a una distanza di tempo incompatibile con qualsiasi prognosi di mercato. Sotto il secondo profilo,*

poi, va ricordato come qualsiasi previsione di mercato non possa comunque dare luogo a certezze e che proprio il rapporto tra l'Euro e la valuta svizzera sia sotto tale profilo emblematico, in quanto il cambio è rimasto sostanzialmente "bloccato" dall'entrata in vigore della moneta comunitaria per una decisione unilaterale delle autorità monetarie elvetiche, sino alla scelta improvvisa di sbloccare tale legame, con conseguente improvviso apprezzamento della valuta svizzera (soluzione non prevista dai mercati)»; e la analoga statuizione della Corte d'Appello di Milano qui impugnata per cui «la paventata sicura prevedibilità dell'apprezzamento nel tempo del Franco Svizzero, non può reggere rispetto a contratti stipulati a partire da oltre vent'anni addietro, ossia a una distanza di tempo incompatibile con qualsiasi prognosi di mercato»;

-) da ultimo, la controricorrente si sofferma sulla sentenza del Consiglio di Stato in data 26/2/2025 che annulla il provvedimento dell'AGCM, per cui, in estrema sintesi le clausole erano chiare sul piano sostanziale anche alla luce degli obblighi informativi cui la banca era *ratione temporis* tenuta e del piano di ammortamento predisposto, al momento della sua conclusione, con l'indicazione puntuale dei criteri utilizzati; quanto all'aleatorietà *«sul piano economico, il mutare del quantum della rata si basa su variazioni che non dipendono dalla condotta del professionista, ma dagli andamenti macroeconomici del mercato, non prevedibili ex ante, neppure con la diligenza qualificata dell'operatore professionale; né qualsiasi redazione delle clausole avrebbe potuto prevedere l'evoluzione dell'andamento»*.

3. — Tutto ciò considerato, reputa il Collegio che il motivo debba essere nel complesso disatteso.

3.1. — Preliminarmente va respinta la censura di inammissibilità del medesimo, intesa nella sua totalità, poiché, da un lato, sebbene effettivamente la indicazione della violazione di una congerie di norme codicistiche non sia illustrata, le doglianze che i ricorrenti formulano

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano sono agevolmente comprensibili; dall'altro, se è ben vero che spetta al giudice di merito la verifica della opacità della clausola e la valutazione circa l'ipotetico carattere abusivo e/o vessatorio delle clausole *de quibus* e che il giudizio di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 c.c. e segg., oltre che per vizio motivazionale (nei limiti in cui ciò è consentito), vizio che nella specie non è prospettato, è altrettanto vero che la censura all'interpretazione del contratto è, qui, espressa non solo in termini di critiche al convincimento espresso nella sentenza impugnata mediante la contrapposizione d'una difforme interpretazione che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame certamente non è consentito in sede di legittimità, ma anche in termini di erronea applicazione dei principi di diritto che regolano detta interpretazione nell'ottica della tutela del consumatore, anche alla luce dagli arresti della Corte di giustizia e con particolare riguardo ai mutui indicizzati a valuta estera. Perciò al giudice di legittimità compete un controllo della applicazione dei medesimi, quantunque senza poter entrare nel merito della valutazione in concreto compiuta, nel che il motivo è ovviamente inammissibile.

3.2. — I ricorrenti contestano che nell'escludere un difetto di trasparenza e chiarezza del contenuto del contratto la Corte d'appello — come già il giudice di primo grado — non avrebbe applicato i principi in punto di «*trasparenza sostanziale*», da intendersi nel senso di una reale comprensione da parte del consumatore, nella specie, sia della presenza di una doppia indicizzazione, sia del meccanismo della medesima in quanto implicante un'alea che incideva non solo sugli interessi ma anche sul capitale; e ciò fanno invocando vari arresti della Corte di giustizia in materia. Inoltre sostengono che altrettanto erroneamente — ovvero violando principi affermati dal diritto unionale — la Corte d'appello

avrebbe escluso che tale difetto di chiarezza si tradotto in un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, ai sensi dell'art. 33 cod. cons. e ciò poiché, in questo caso, il rischio di cambio verrebbe integralmente trasferito sul mutuatario, per cui l'alea del contratto non sarebbe realmente bilaterale, come affermato dalla Corte d'appello, ma unilateralmente sbilanciata a favore dell'intermediario

3.3. — Dette censure non sono fondate fermo che sul secondo aspetto i ricorrenti, il motivo è come si premetteva inammissibile laddove, attraverso una doglianza che attiene a principi interpretativi, finisce per pretendere un riesame in fatto della specifica disciplina negoziale.

In particolare — e lo si sottolinea perché questo è un nodo essenziale — il motivo si incentra e si dilunga sulla questione dell'interpretazione del contratto sotto il profilo della chiarezza sotto il profilo «*sostanziale*», ma trascura — come del resto fa anche il P.G. come meglio si dirà — di considerare adeguatamente l'altro fondamentale requisito della vessatorietà e, quindi, della nullità delle clausole in questione, ovvero il fatto che detta scarsa chiarezza o opacità intanto assume rilievo in quanto «*determini a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti del contratto*», che contiene dette clausole, secondo il chiaro dettato dell'art. 3 della dir. 1993/13 e dell'art. 33 cod. cons. che vi ha dato attuazione, secondo quanto anche la Corte di Giustizia costantemente afferma (v. tra le più recenti sentenza 10 giugno 2021, resa nella causa C-609/2019, BNP Paribas, e sentenza del 12.12.2024, Causa C-300/23, Kutxabank: «*Ciò precisato, va ricordato che l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dispone che una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto. 112 Nell'ambito della valutazione che spetta al giudice nazionale effettuare in forza dell'articolo 3, paragrafo 1,*

della direttiva 93/13, esso è tenuto a valutare, in considerazione di tutte le circostanze della controversia, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio a danno del consumatore, ai sensi di tale disposizione [sentenza del 13 luglio 2023, Banco Santander (Riferimento a un indice ufficiale), C-265/22, EU:C:2023:578, punto 63 e giurisprudenza ivi citata]»).

Perciò — come già ampiamente chiarito da questa Corte (v. Cass. sent. n. 1580/2025 e Cass. ord. n. 3709/2026) in casi del tutto analoghi — ha valore decisivo nella *ratio* del provvedimento qui impugnato, che la sentenza della corte territoriale, oltre ad escludere l'opacità delle clausole, abbia reputato non sussistente un significativo squilibrio «dei diritti e degli obblighi delle parti del contratto», ovvero uno squilibrio sul piano giuridico del contratto; che è altro da quello meramente economico, come la stessa Corte d'appello, infatti, non manca di cogliere: «più che [a]l regolamento in sé considerato» all'«effetto economicamente non conveniente del regolamento contrattuale, per come progressivamente stabilizzatosi», osservando che in tale prospettiva i mutuatari si dovevano «dell'avvenuto atteggiarsi dell'alea in senso per sé negativo, più che del tenore astratto della singola clausola». Onde su questo aspetto è indubbio che la Corte di merito abbia tenuto in considerazione i principi affermati in sede unionale quanto alla disciplina che è stata tradotta dal legislatore nazionale negli artt. 33 e seguenti del d.lgs. 6/9/2005 n.206, recante il codice del consumo.

Del resto, la stessa sentenza del Tribunale di Milano che i ricorrenti citano largamente per aver ritenuto non chiare le clausole in parola, si è soffermata con poche righe su questo passaggio, tanto che la Corte d'appello con la recente sentenza prodotta dalla controricorrente — oltre ad esprimersi in modo opposto sulla chiarezza sostanziale delle clausole medesime — l'ha riformata anche su questo passaggio, osservando che

«la doppia indicizzazione (finanziaria e valutaria) prevista nel contratto generava un'alea contrattuale a carico di entrambe le parti, poiché l'apprezzamento o il deprezzamento del franco svizzero poteva determinare un aggravio o un beneficio economico, tanto per il cliente, quanto per la Banca» (v. doc. 222 controric.)

3.4. — Ciò detto, in sintesi, conviene ripercorrere i precedenti di questa Corte che hanno riguardato fattispecie del tutto simili anche per precisare che questa Corte si è già pronunciata in una serie di casi analoghi con pronunce che si pongono in *«continuità»*, anche in punto di richiamo ai principi del diritto unionale, discostandosi, invero, la sentenza n. 1508/2025 (e la successiva ordinanza conforme) dall'ordinanza n. 23655 del 2021 — richiamata dai ricorrenti e anche dal P.G. — solo a proposito del valore da attribuire in siffatti casi ad un accertamento dell'AGCM, aspetto, questo, come si dirà, che qui non è più rilevante perché il provvedimento è stato annullato dal Consiglio di Stato, ma rispetto al quale questo Collegio concorda pienamente con l'arresto più recente.

3.5. — La prima decisione, Cass. n. 23655 del 2021, quanto al secondo motivo di ricorso e alla *«nullità delle clausole 4 e 4 bis, 7 e 7 bis dei contratti di mutuo «prima casa» stipulati con mutuatari consumatori, per difetto di chiarezza e comprensibilità, per vessatorietà ed eccessivo squilibrio, in ossequio alle norme e alla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE»*, contiene due affermazioni di principio.

-) Quanto alla prima, dopo aver ripercorso la disciplina della Direttiva 5/4/1993 n. 13, 1993/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, ed in particolare l'art. 3, par.1, l'art.4, par. 2, l'art. 5 e 6, sui requisiti che individuano il carattere abusivo di una clausola contrattuale e sulle conseguenze della sua nullità, afferma che: *«Ai sensi del combinato disposto di tali norme ... le clausole contrattuali di un contratto fra professionista e consumatore, redatte in modo non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate vessatorie*

(nella terminologia italiana) o abusive (nella terminologia europea), se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile», ricordando che in tal senso si è espressa chiaramente la Corte di Giustizia UE (sentenze 30/5/2013, in causa C-488/11; 14/6/2012, in causa C-618/10, 21/2/2013, in causa C-472/11; 30/4/2014, in causa C-26/13, 26/2/2015, in causa C-143/13; 20/9/2017, in causa C-186/16) e affermando che il sistema di tutela del consumatore in materia di clausole contrattuali istituito dalla direttiva 93/13/CEE è fondato sul presupposto che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda il potere nelle trattative e il livello di informazione, onde il criterio di chiarezza, trasparenza e comprensibilità a cui necessariamente deve essere informata la redazione delle clausole contrattuali deve essere inteso in maniera estensiva, tale, cioè, da non agire solo sul piano meramente formale e lessicale ma anche sul piano informativo sostanziale; «*in questo modo le clausole, in correlazione tra loro, devono consentire al consumatore di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze che scaturiscono nei suoi confronti dall'adesione al contratto, anche sul piano economico; più in particolare ciò presuppone che, nel caso dei contratti di credito, essi debbano essere formulati in maniera sufficientemente chiara da consentire ai mutuatari di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa*», citando CGUE sentenza 20/9/2017, in causa C 186/16. Tale requisito implica che una clausola, in base alla quale il mutuo deve essere rimborsato nella medesima valuta estera nella quale è stato contratto, sia compresa dal consumatore non solo sul piano formale e grammaticale, ma altresì in relazione alla sua portata concreta, nel senso che un

consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere a conoscenza della possibilità di apprezzamento o deprezzamento della valuta estera nella quale il prestito è stato contratto, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari; principi ribaditi dalla Corte di Giustizia, con sentenza del 3/3/2020, C.125/18 (v. sent. cit. in motivazione pag. 13 e 14).

Alla luce di tali osservazioni cassa l'affermazione «*in diritto*» a pag. 11. della Corte di appello per cui «*quand'anche il meccanismo contrattuale di indicizzazione non fosse chiaro e intelligibile per oscurità delle clausole i mutuatari non avrebbero potuto chiedere al giudice di dichiarare la nullità delle clausole contrattuali*», formulando il seguente principio di diritto: «*In tema di contratti conclusi fra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificate vessatorie o abusive e pertanto affette da nullità, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile*».

-) Venendo, poi, ad affrontare «*il problema delle censure riservate dai ricorrenti alla valutazione pure espressa dalla Corte ambrosiana circa la chiarezza e comprensibilità delle clausole del contratto di mutuo intercorso fra le parti*», ovvero la valutazione «*di merito*» compiuta dal giudice di secondo grado, la sentenza, richiamati i principi che regolando l'ammissibilità delle censure che riguardino il merito del giudizio, ha affermato: a) che «*l'opera dell'interprete mira a determinare una realtà storica ed obiettiva, ossia la volontà delle parti espressa nel contratto, e pertanto costituisce accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito*»; b) che «*nel giudizio di legittimità, infatti, le censure*

relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione»; c) che «in sé e per sé considerate, non possono quindi trovare ingresso in questa sede di legittimità le pur articolate argomentazioni critiche profuse dai ricorrenti che si fondano su di un presupposto, e cioè la mancanza di chiarezza, trasparenza e comprensibilità del contenuto della regolamentazione contrattuale, escluso dal giudice di merito con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità»; d) che: «A diverse conclusioni occorre invece pervenire alla stregua del provvedimento emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) n.27214 del 2018, richiamato dai ricorrenti (...) [che] ha affermato che le clausole apparivano in sé, in collegamento tra loro nonché nel contesto dell'intero contratto, contrarie all'art. 35, comma 1, del Codice del consumo per la loro formulazione non chiara e trasparente, tenuto conto del fatto che risultavano scarsamente intelleggibili per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale in merito al loro singolo contenuto, sia alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale erano inserite», che ha ritenuto uno strumento public enforcement con valore di «presunzione legale, suscettibile di prova contraria, non sancita espressamente dalla legge ma desunta dal sistema e in particolare dalla funzione stessa nel nostro ordinamento assegnata agli strumenti di public enforcement» che genera «un dovere di motivazione rafforzata e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario adito, ai sensi dell'art. 37 bis, comma 4, del Codice del consumo e chiamato ad occuparsi dello stesso tessuto contrattuale colpito dal provvedimento amministrativo e giudicato non chiaro e comprensibile dall'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato».

Quindi — sembra utile chiarire, visto il richiamo che a detta sentenza fanno i ricorrenti e il P.G. come un precedente disatteso dalle pronunce successive — che con questa sentenza la Corte:

-) non ha affermato — come sintetizza il P.G. — *«che le clausole che determinano l'oggetto principale del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo (come la clausola di cambio) possono essere dichiarate nulle se non sono formulate in modo chiaro e comprensibile»* (v. memoria P.G. pag. 9), bensì, come si legge nel principio di diritto coniato dalla sentenza, che: *«In tema di contratti conclusi tra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi»*;

-) ha ritenuto, poi, *«inammissibili»* le censure mosse al giudizio della Corte d'appello laddove questa aveva escluso la mancanza di chiarezza, trasparenza e comprensibilità del contenuto della regolamentazione contrattuale perché riguardanti il giudizio di merito;

- ha cassato la motivazione della corte territoriale sul punto (solo) in quanto ha ritenuto che nella fattispecie non fosse *«stato assolto, dalla Corte ambrosiana, che (...) si è ritenuta erroneamente libera di esporre in modo del tutto autonomo le ragioni della propria diversa valutazione in termini di chiarezza e comprensibilità»*, giacché il provvedimento dell'AGCM esigeva *«una specifica confutazione circa il difetto ivi accertato di chiarezza e comprensibilità con riferimento a tutte le ragioni addotte dal Garante»*, e su questo ha formulato uno specifico principio di diritto.

3.6. — Nella successiva ordinanza n. 30566/2023 questa Corte ha dato piena applicazione al precedente ora esaminato, e ha respinto il ricorso osservando, per un verso, che la corte territoriale (sempre milanese)

aveva ampiamente motivato in ordine al requisito della chiarezza e comprensibilità delle clausole oggetto del contendere dando atto del provvedimento dell'AGCM e motivatamente dissentendo da esso, e, per altro verso, che la sentenza impugnata aveva spiegato che le clausole in discorso non avevano carattere vessatorio, o comunque lesive dei diritti dei consumatori, giacché la particolare l'onerosità dell'obbligazione di rimborso della somma mutuata non dipendeva dalla conformazione clausola, ma dall'apprezzamento del franco svizzero rispetto all'euro, circostanza, questa, che era stata ritenuta nient'affatto *«prevedibile, posto che per anni il trend era sempre stato favorevole alla Lira, e successivamente all'Euro»*, esclusione quest'ultima che in quanto relativa al carattere vessatorio delle clausole in discorso era *«in definitiva assorbente della stessa questione della chiarezza e comprensibilità»*.

3.7. — La sentenza n. 1580/2025, invece, disattende il secondo principio di diritto affermato da Cass. n. 23655 del 2021 a proposito del valore di *«presunzione legale»* da attribuirsi nel processo civile al provvedimento dell'AGCM che accerti una difetto di chiarezza di clausole contrattuali in violazione della disciplina consumeristica, mentre conferma esplicitamente i principi espressi dal precedente predetto in punto chiarezza della regolamentazione contrattuale e sua incidenza agli effetti del giudizio di vessatorietà della medesima, proprio alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia.

Detta sentenza, resa in pubblica udienza su conformi conclusioni del PG proprio per l'importanza della questione — che il Procuratore Generale non ha in alcun modo considerato agli effetti di esprimere il proprio motivato parere, come neppure la successiva conforme n. 3709/2026 — ha osservato che la parte ricorrente conferiva *«rilievo decisivo all'accertamento dell'AGCM, secondo cui le clausole sopra richiamate non espongono in modo trasparente i meccanismi di "doppia indicizzazione" ivi contemplati»* sostenendo che la Corte di appello avrebbe dovuto,

perciò, rilevare d'ufficio la nullità delle clausole in questione «*da considerarsi vessatorie perché prive dei necessari requisiti di chiarezza e di comprensibilità per il consumatore medio*», ma che tali «*deduzioni si fondavano su di un equivoco, poiché, come affermato dalla Corte di merito, l'Autorità garante, pur sostenendo che le disposizioni di cui agli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis dei contratti in questione erano state redatte in maniera poco chiara, non ne ha affermato la vessatorietà ex artt. 33 e 34 cod. cons., ma si è limitata ad affermare la contrarietà di esse all'art. 35, comma 1, dello stesso codice*». Ciò premesso ha chiarito che:

i) la normativa consumeristica si mostra particolarmente sensibile all'esigenza di assicurare il trasferimento al consumatore di una parte rilevante delle informazioni di cui dispone l'operatore economico che fornisce la prestazione;

ii) tale attività informativa, nei contratti del consumatore, attiene essenzialmente alla componente economica dell'affare (in definitiva: all'oggetto del negozio) e non, invece, alla componente normativa del contratto (e cioè al complesso delle condizioni che ne tracciano il regolamento);

iii) l'incompletezza informativa sulla componente normativa del contratto è bilanciata dalla previsione di controlli di contenuto, che si esprime, nel codice del consumo, con la previsione delle clausole vessatorie, attraverso cui il legislatore, piuttosto che preoccuparsi di garantire al consumatore una approfondita conoscenza delle condizioni contrattuali, ha scelto di reprimere, privandole di efficacia, quelle pattuizioni che generano un significativo squilibrio sulla parte normativa del contratto;

iv) come, quindi, è stato già chiarito da questa Corte la nozione di «*significativo squilibrio*» contenuta nell'art. 33 cod. cons. (e, in precedenza, dall'art. 1469-bis c.c.) relativamente alle clausole vessatorie contenute nei contratti tra professionista e consumatore, «*fa riferimento a*

uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, non consentendo invece di sindacare l'equilibrio economico, ossia la convenienza economica dell'affare concluso (Cass. 25 novembre 2021, n. 36740); infatti, a norma dell'art. 34, comma 2, cod. cons., "[l]a valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adequatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi"»;

v) un controllo del giudice quanto alla sostanza economica dell'affare, e, quindi, quanto alla rispondenza del valore economico della prestazione a quello della controprestazione, non è tuttavia sempre precluso, poiché lo stesso secondo comma dell'art. 34 precisa che l'impraticabilità del giudizio di vessatorietà circa l'oggetto del contratto e l'adequatezza del corrispettivo *«siano individuati in modo chiaro e comprensibile»*;

vi) in altre parole: come già affermato da Cass. 31 agosto 2021, n. 23655; Cass 30.10.2024, n. 30556 (di cui poco sopra) *«le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adequatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi negoziati»*;

vii) l'approdo *«è conforme alla disciplina unionale, di cui costituisce recepimento quella consumeristica nazionale: secondo la Corte di giustizia, infatti, in base all'articolo 4, par. 2, della dir. 93/13/CE, le clausole che vertono sull'oggetto principale del contratto, o sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, pur rientrando nel settore disciplinato da tale direttiva, esulano dalla valutazione del loro carattere abusivo soltanto qualora il giudice nazionale competente*

dovesse considerare, in seguito ad un esame caso per caso, che esse sono state formulate dal professionista in modo chiaro e comprensibile (Corte giust. UE 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C 26/13, 41; Corte giust. UE 9 luglio 2015, Bucura, C 348/14, 50; Corte giust. UE 26 gennaio 2017, Banco Primus, C 421/14, 62; Corte giust. UE 21 dicembre 2021, DP, C 243/20, 59)» (così sent. 1580/2025 in motivazione, pag. 8);

viii) quindi, l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività, della stessa; la mancanza di trasparenza della disposizione contrattuale che attiene alla componente economica del contratto non implica che essa veicoli un significativo squilibrio delle prestazioni e non comporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria; «cioè può certamente ipotizzarsi che l'assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore: ma poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell'art. 36, comma 1, cod. cons; non esisterebbe, del resto, alcuna ragione per privare di efficacia, attraverso la disciplina di cui agli artt. 33 ss. cod. cons., una clausola non trasparente ma improduttiva di alcuno squilibrio tra i contraenti»;

ix) nessuna censura pertanto meritava l'affermazione della Corte di merito secondo cui l'accertamento dell'AGCM, in quanto incidente sulla chiarezza delle clausole impugnate, e non sulla loro vessatorietà, non poteva determinarne la nullità;

x) sotto diverso profilo — in punto valutazione della chiarezza e intellegibilità delle clausole — la Corte di appello, attraverso un giudizio di fatto non sindacabile, ha accertato l'intellegibilità delle clausole di cui qui si dibatte, osservando, tra l'altro, che la previsione contrattuale si

manifestava «sufficientemente chiara sia nell'evidenziare la duplicità delle variabili incidenti sul mutuo (tasso di interesse ancorato al parametro CHF a sei mesi e tasso/rischio di cambio euro/franco svizzero), sia nell'evidenziare l'incidenza di tali variabili sull'importo che il mutuatario debba restituire all'istituto di credito, con chiaro riferimento, quindi, a qualsiasi importo e non solo sugli interessi»;

xi) l'invocato accertamento opposto operato dall'Autorità garante, come fonte di una «presunzione legale suscettibile di prova contraria» con motivazione rafforzata, era frutto di un principio di diritto enunciato da Cass. 31 agosto 2021, n. 23655 cui il Collegio riteneva di non poter dare seguito, perché — in sintesi e rimandando alla puntuale motivazione della sentenza sul punto — la soluzione giurisprudenziale, basata sulla «prova privilegiata» da assegnare alla decisione dell'AGCM per il risarcimento dei danni derivanti da illeciti anticoncorrenziali quanto a sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, basata sul principio di unitarietà dell'ordinamento e sull'asimmetria informativa tra l'impresa partecipe all'accordo anticoncorrenziale e il singolo consumatore, non vale per l'ipotesi della declaratoria delle vessatorietà delle clausole inserite nei contratti conclusi tra professionisti e consumatori, di cui all'art. 37-*bis* cod. cons. poiché: a) in questo caso si fa questione di disposizioni contrattuali cui il consumatore ha accesso siccome riferibili a un rapporto di cui lo stesso è parte; b) nella tutela amministrativa contro le clausole abusive non è implicata «un'attività di accertamento probatorio», quanto, semmai, «un'attività di giudizio» circa la vessatorietà delle dette disposizioni pattizie, ovvero un'attività valutativa cui non può attribuirsi effetto condizionante per l'attività giurisdizionale del giudice civile, anche se espresso da un'autorità amministrativa, per quanto qualificata; «ciò è tanto vero che quando il legislatore ha inteso sottomettere il giudice ordinario a pregnanti obblighi conformativi rispetto agli accertamenti

dell'autorità amministrativa lo ha fatto espressamente» (proprio in tema di illecito antitrust, l'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 3 del 2017, circa il valore di definitivo accertamento, nei confronti dell'autore, della violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'AGCM confermata da una sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato); sicché l'esigenza di assicurare effettività e unitarietà all'ordinamento in questi casi, può dirsi assicurato dalla facoltà, da parte del giudice civile, di tener conto dell'accertamento dell'Autorità *antitrust* e di far propri i rilievi espressi nel provvedimento pronunciato in sede amministrativa o nelle decisioni giudiziali emesse in sede di impugnazione del medesimo.

Come detto — per quanto condivisibile — questo arresto è divenuto irrilevante in questo giudizio atteso che il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento amministrativo in discorso affermando: *«le clausole di indicizzazione "risultano chiare — da un punto di vista descrittivo e operativo — e non ambigue — atteso che non appare ipotizzabile attribuire alle stesse diversi significati, eventualmente contrastanti" per cui "il consumatore medio, proprio in relazione alla tipologia di contratto non soggetto a quotidianità, era in grado di comprendere — da un punto di vista sostanziale — i rischi che, sul piano economico, si assumeva con la sottoscrizione del contratto, in quanto, così come espressamente indicato, con l'apprezzamento della valuta estera, rispetto alla valuta nazionale, poteva subire un aggravio dal punto di vista economico, ovvero un vantaggio a seconda dell'andamento dei cambi», che «tutta la documentazione direttamente allegata al testo del contratto faccia parte integrante del contratto stesso, anche in termini di elementi da prendere in considerazione al fine della valutazione della comprensibilità e chiarezza della pattuizione in discussione»*, e, quindi, che il contratto sarebbe incerto negli esiti economici in ragione della sua aleatorietà.

3.8. — In definitiva, salvo che con riguardo al valore da attribuire nel *private enforcement* al *public enforcement* a proposito della valutazione della chiarezza e della declaratoria delle vessatorietà delle clausole inserite nei contratti conclusi tra professionisti e consumatori, di cui all'art. 37-*bis* cod. cons, questa Corte si è espressa in modo costante con una continuità di arresti conformi a proposito dei principi che regolano l'interpretazione dei contratti conclusi tra professionista e consumatore anche nella specifica fattispecie oggetto pure di questo giudizio, ovvero di mutui fondiari indicizzati al franco svizzero, stabilendo, anche alla luce del diritto unionale in materia di mutui indicizzati a valuta estera, che:

a) un controllo del giudice quanto alla sostanza economica dell'affare, e quindi quanto alla rispondenza del valore economico della prestazione a quello della controprestazione, è consentito ai fini del giudizio di vessatorietà e, quindi, nullità ex art. 36 comma 1 cod. cons. delle clausole contestate laddove, ai sensi dell'articolo 34 cod. cons., «*l'oggetto del contratto e l'adequatezza del corrispettivo di beni e servizi*» non «*siano individuati in modo chiaro e comprensibile*»;

b) tale conclusione è conforme alla disciplina unionale, di cui costituisce recepimento quella consumeristica nazionale, dal momento che, secondo la Corte di giustizia, in base all'articolo 4, par. 2, della dir. 93/13/CE, le clausole che vertono sull'oggetto principale del contratto, o sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, pur rientrando nel settore disciplinato da tale direttiva, esulano dalla valutazione del loro carattere abusivo soltanto qualora (ma, appunto, qualora) «*il giudice nazionale competente ritenga, in seguito ad un esame caso per caso*», che esse sono state formulate dal professionista in modo chiaro e comprensibile (Corte giust. UE 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C-26/13, 41; Corte giust. UE 9 luglio 2015, Bucura, C-348/14, 50; Corte

giust. UE 26 gennaio 2017, Banco Primus, C-421/14, 62; Corte giust. UE 21 dicembre 2021, DP, C-243/20, 59);

c) *«le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere considerate vessatorie o abusive, e pertanto nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi»* (Cass. n. 23655/2021; Cass. n. 30556/2023; Cass. n. 1580/2025; Cass. n. 3709/2026), in conformità all'art. 33 comma 1 cod. cons. (*«Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto»*) che replica il contenuto dell'art. 3 della Dir.93/13;

d) l'accertamento sulla chiarezza e comprensibilità della clausola deve essere, quindi, tenuto distinto dal giudizio circa la vessatorietà, o abusività, della stessa, invero *«può certamente ipotizzarsi che l'assenza di trasparenza sia indice della volontà del professionista di occultare un regolamento contrattuale sbilanciato ai danni del consumatore: ma poiché i concetti di assenza di trasparenza della clausola e di abusività della stessa devono tenersi distinti, non può affermarsi che una disposizione non chiara e non comprensibile sia, per ciò solo, vessatoria, e quindi nulla, a norma dell'art. 36, comma 1, cod. cons.»* (Cass. n. 1580/2025, che, peraltro, ribadisce e applica al caso specifico un principio ermeneutico già affermato da Cass. n. 36740/2021 con riguardo alla norma di cui all'art. 33 comma 1 cod. cons.: *«va affermato che la nozione di significativo squilibrio ivi contenuta fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giudico e normativo e non anche economico, come invece prospettato nel motivo. In tal senso rileva l'unanime giudizio espresso dalla dottrina che ha avuto modo di studiare le norme in tema di clausole*

vessatorie, la quale ha rimarcato che la norma contempla uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, ma che non permette di sindacare l'equilibrio economico, ossia la convenienza economica dell'affare concluso, come confermato dal testo attuale dell'art. 34 del codice del consumo che, appunto, precisa che il carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in maniera chiara e comprensibile»;

e) quindi il giudizio di vessatorietà «è praticabile» con riguardo alla componente economica del contratto laddove l'oggetto del contratto e l'adeguatezza del corrispettivo «non siano individuati in modo chiaro e comprensibile»; il che significa non che il difetto di chiarezza equivalga a vessatorietà, ma che il difetto di chiarezza legittima il sindacato da parte del giudice di merito della vessatorietà, ovvero circa la sussistenza di «un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto», ovvero un sindacato sul piano «giuridico» (in conformità a CGUE nella sentenza del 12.12.2024, Causa C-300/23 Kutxabank, «114. Peraltro, al fine di stabilire se una clausola determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, occorre, in particolare, tener conto delle norme applicabili nel diritto nazionale in assenza di accordo tra le parti, in modo da valutare se, ed eventualmente in che misura, tale contratto collochi tale consumatore in una situazione giuridica meno favorevole di quella prevista dal diritto nazionale vigente. (...)»).

Merita soltanto aggiungere, per completezza, su questo tema, alla luce dell'articolo 4.2 della direttiva 93/13 («La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro,

*purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile»), recepito nell'articolo 34 cod. cons., e dei principi affermati da CGUE C-26/13, Kásler e Káslerné Rábai, e successive conformi sul punto, che, secondo la pronuncia ora citata, una clausola, integrata in un contratto di mutuo espresso in una valuta estera, concluso tra un professionista ed un consumatore a norma della quale il corso di vendita di tale valuta si applica ai fini del calcolo dei rimborsi del mutuo, attiene «all'oggetto principale del contratto» e lo caratterizza; quindi, laddove il giudice nazionale verifichi che così è, tale clausola non sfugge al controllo di abusività quando la stessa non sia ritenuta chiara e comprensibile, il che, a sua volta è verifica che spetta al giudice nazionale, alla luce dei criteri fissati su questo punto dalla Corte di Giustizia (di cui, *infra* si dirà).*

Si legge, infatti, nella sentenza citata:

- «49 (...) tenuto conto anche del carattere derogatorio dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 e dell'obbligo di un'interpretazione restrittiva che ne deriva, le clausole contrattuali rientranti nella nozione di «oggetto principale del contratto» ai sensi di tale disposizione devono intendersi come quelle che fissano le prestazioni essenziali dello stesso contratto e che, come tali, lo caratterizzano;(...)

- 51 Spetta al giudice del rinvio valutare, dati la natura, l'economia generale e le stipulazioni del contratto di mutuo, nonché il suo contesto giuridico e fattuale, se la clausola che determina il tasso di cambio delle rate mensili costituisca un elemento essenziale della prestazione del debitore consistente nel rimborso dell'importo messo a disposizione dal creditore»

- 52 L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 riguarda, in secondo luogo, le clausole vertenti sulla «perequazione tra il prezzo e la remunerazione, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro» e, ai sensi del diciannovesimo considerando della direttiva in

parola, le clausole che «illustrano (...) il rapporto qualità/prezzo della fornitura o della prestazione».(...)

- 54 In proposito, dai termini dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 emerge che tale seconda categoria di clausole, relativamente alle quali non si può procedere ad alcuna valutazione del loro carattere eventualmente abusivo, ha una portata ridotta, dato che l'esclusione in parola verte solo sulla congruità tra il prezzo o la remunerazione previsti ed i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio» (...)

- 57 (...) Nel caso di specie si deve inoltre segnalare che l'esclusione della valutazione del carattere abusivo di una clausola, essendo limitata alla congruità tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, non può essere applicata qualora si ponga in questione un'asimmetria tra il corso di vendita della valuta estera, che deve essere utilizzata in applicazione della clausola stessa per il calcolo dei rimborsi, ed il corso di acquisto di tale valuta, da utilizzare in applicazione di altre clausole del contratto di prestito per il calcolo dell'importo del mutuo erogato. (...)

- 59 Dato quanto precede, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che:

- i termini «oggetto principale del contratto» comprendono una clausola, integrata in un contratto di mutuo espresso in una valuta estera, concluso tra un professionista ed un consumatore e che non è stato oggetto di una trattativa individuale, come quella di cui al procedimento principale, a norma della quale il corso di vendita di tale valuta si applica ai fini del calcolo dei rimborsi del mutuo, solo purché si constati, il che spetta al giudice del rinvio verificare alla luce della natura, dell'economia generale e delle stipulazioni del contratto nonché del suo contesto giuridico e fattuale, che la suddetta clausola fissa una prestazione essenziale del contratto stesso che, come tale, lo caratterizza;

– una clausola del genere, in quanto implica un obbligo pecuniario per il consumatore di pagare, nell’ambito dei rimborsi del mutuo, importi derivanti dalla differenza tra il corso di vendita ed il corso di acquisto della valuta estera, non può essere considerata nel senso che implica una «remunerazione» la cui congruità, in quanto corrispettivo di una prestazione effettuata dal mutuante, non può essere oggetto di una valutazione del suo carattere abusivo a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13».

In altre parole, una clausola di indicizzazione, integrata in un contratto di mutuo espresso in una valuta estera, concluso tra un professionista ed un consumatore, potrebbe, in astratto, essere estranea all’oggetto del contratto, nella sua essenzialità, e perciò sottratta all’ambito di applicazione dell’art. 34 cod. cons., in punto di chiarezza e comprensibilità, verifica — quella concernente detta ipotetica estraneità — che per la Corte di Giustizia spetta compiere al giudice nazionale. Laddove, invece, venga ritenuta attenersi all’oggetto del contratto, detta tematica è decisiva agli effetti del sindacato di abusività.

Questo aspetto merita di essere puntualizzato oltre che per completezza, perché nel caso in esame i ricorrenti, nel richiamarsi del tutto genericamente, e per vero confusamente, alla *Kásler e Káslerné Rábai*, non hanno neppure provato a spiegare per quale ragione la clausola in questione, che essi stessi hanno univocamente presentato, fin dall’esordio della lite, quale tratto assolutamente peculiare del programma negoziale cristallizzato in contratto, il che senz’altro equivale ad averla considerata tale da impregnarne in misura preponderante l’oggetto, dovrebbe invece essere giudicata estranea all’essenziale assetto oggettuale della pattuizione. Il che esime dall’osservare, in aggiunta, che, riguardo alla clausola, come già osservato, la Corte d’appello ha comunque accertato, in via risolutiva, l’assenza di «alcuna incidenza

squilibrante nei rapporti inter partes», e quindi l'assenza di quella condizione che determina l'abusività della clausola.

3.9. — Come si è osservato in esordio all'esame del motivo, il decisivo aspetto che attiene alla «*praticabilità*» del giudizio di vessatorietà con riguardo alla componente economica del contratto laddove l'oggetto del contratto e l'adeguatezza del corrispettivo «*non siano individuati in modo chiaro e comprensibile*» - nel senso che il difetto di chiarezza legittima il sindacato da parte del giudice di merito della vessatorietà, ovvero circa la sussistenza di «*un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto*», da intendersi, quindi, sul piano «*giuridico*»- non è stato, non solo confutato, ma neppure contemplato e discusso dai ricorrenti, come era ragionevole attendersi, (se non alla luce di Cass. n. 23655/2021 e Cass. n. n. 36740/2021, quantomeno) nella successiva lunga memoria, che è, a sua volta, successiva alla sentenza n. 1580/2025 e 3709/2025.

E neppure dal P.G., che, nel concludere per l'accoglimento del motivo, ha argomentato che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente valorizzato la «*chiarezza letterale*» delle clausole, omettendo di applicare lo *standard* eurounitario di «*trasparenza sostanziale*» che esige la comprensibilità dell'impatto economico delle clausole del contratto e che «*l'omissione di simulazioni numeriche su scenari di cambio sfavorevoli e di una compiuta avvertenza sulle possibili conseguenze di andamento avverso del cambio, (...) configura una violazione dei doveri di buona fede e trasparenza che determina la nullità di protezione delle clausole di indicizzazione*»: così traducendo la ritenuta sussistenza del difetto di chiarezza che la Corte milanese avrebbe escluso erroneamente, in un giudizio *tout court* di nullità della clausola; laddove, invece, è lo stesso combinato disposto delle norme di cui agli artt. 33, 34 e 36 cod. cons. a richiedere agli effetti della nullità delle clausole — quand'anche poco chiare — un giudizio di «*vessatorietà*», stabilendo che «*si considerano vessatorie le clausole che,*

malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto», e ciò — come spiega efficacemente la sent. n. 1580/2025 predetta e giova ricordare — perché l'attività informativa, nei contratti del consumatore, «attiene essenzialmente alla componente economica dell'affare (in definitiva: all'oggetto del negozio) e non, invece, alla componente normativa del contratto (e cioè al complesso delle condizioni che ne tracciano il regolamento). L'incompletezza informativa sulla componente normativa del contratto è bilanciata dalla previsione di controlli di contenuto, che si esprime, nel codice del consumo, con la previsione delle clausole vessatorie, attraverso cui il legislatore, piuttosto che preoccuparsi di garantire al consumatore una approfondita conoscenza delle condizioni contrattuali, ha scelto di reprimere, privandole di efficacia, quelle pattuizioni che generano un significativo squilibrio sulla parte normativa del contratto: tipicamente, quella che si esprime, nel codice del consumo, con la previsione delle clausole vessatorie, attraverso cui il legislatore, piuttosto che preoccuparsi di garantire al consumatore una approfondita conoscenza delle condizioni contrattuali, ha scelto di reprimere, privandole di efficacia, quelle pattuizioni che generano un significativo squilibrio sulla parte normativa del contratto».

3.9.1. — La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione, del resto, nel rimettere al giudice nazionale la valutazione in concreto e «caso per caso» della sussistenza del requisito della natura abusiva di una clausola contrattuale ai sensi dell'art. 3. par. 1 Dir. 93/13, precisa che la chiarezza e la trasparenza sono «uno degli elementi da prendere in considerazione nell'ambito della valutazione del carattere abusivo di tale clausola».

È sufficiente citare sul punto C-776-19 a C-782/19, BNP Paribas Personal Finance SA del 10.6.2021, cui fanno riferimento i ricorrenti ed anche il P.G. (resa, come specifica il par. 68, in un caso in cui «il giudice

del rinvio rileva che i ricorrenti nei procedimenti principali hanno ricevuto, prima della sottoscrizione dei loro mutui, informazioni sull'incidenza delle variazioni della parità tra l'euro e il franco svizzero sulla durata del contratto e sui versamenti ai fini del pagamento del saldo del conto. Tuttavia, il rischio di cambio non sarebbe stato affatto menzionato», dunque in un caso in cui l'informazione fornita dal mutuante al consumatore era basata sull'ipotesi che la parità fra la moneta di conto e la moneta di pagamento sarebbe rimasta stabile nel corso di tutta la durata del contratto, e in cui non vi era mai stata alcuna menzione della sussistenza di un rischio di cambio, né nel contratto né nella documentazione precontrattuale), la quale, quanto all'ottava questione che riguardava la presenza o meno di un significativo squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti, ha affermato:

- «93. Quanto alla valutazione del carattere abusivo di una clausola contrattuale, spetta al giudice nazionale accertare, alla luce dei criteri enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5 della direttiva 93/13, se, date le circostanze proprie del caso di specie, una clausola di tal genere soddisfa i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti dalla direttiva medesima (v., in particolare, sentenza del 7 novembre 2019, Profi Credit Polska, C-419/18 et C-483/18, EU:C:2019:930, punto 53 e giurisprudenza ivi citata)».

- «94. Pertanto, il carattere trasparente di una clausola contrattuale, come richiesto dall'articolo 5 della direttiva 93/13, costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nell'ambito della valutazione del carattere abusivo di tale clausola, valutazione che deve essere svolta dal giudice nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva (sentenza del 3 ottobre 2019, Kiss e CIB Bank, C-621/17, EU:C:2019:820, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)».

- «(...) 96. A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, nell'ambito dei contratti di mutuo espressi in valuta estera, come quelli di

cui trattasi nei procedimenti principali, il giudice nazionale deve valutare, alla luce di tutte le circostanze della controversia principale, e, tenendo conto in particolare delle competenze e delle conoscenze del professionista riguardo alle possibili variazioni dei tassi di cambio e ai rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Andriuc e a., C-186/16, EU:C:2017:703, punto 56)».

Sempre sul significativo squilibrio in danno dei mutuatari consumatori, e sulla natura giuridica di tale squilibrio, giova altresì ricordare che nella sentenza del 12.12.2024, Causa C-300/23 Kutxabank, è affermato che «112. Nel contesto della valutazione che spetta al tribunale nazionale effettuare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 93/13, esso è tenuto a valutare, in considerazione di tutte le circostanze della controversia, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio a danno del consumatore, ai sensi di tale disposizione (...) 114. Peraltro, al fine di stabilire se una clausola determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, occorre, in particolare, tener conto delle norme applicabili nel diritto nazionale in assenza di accordo tra le parti, in modo da valutare se, ed eventualmente in che misura, tale contratto collochi tale consumatore in una situazione giuridica meno favorevole di quella prevista dal diritto nazionale vigente. (...)».

3.10. — Ciò detto quanto ai principi che secondo questa Corte e secondo il diritto unionale regolano lo schema logico-giuridico del ragionamento decisorio, va affrontata la questione delle censure riservate

dai ricorrenti alla valutazione espressa dalla Corte ambrosiana circa i requisiti di vessatorietà e quindi circa la nullità delle clausole del contratto di mutuo intercorso fra le parti, in quanto contrastanti con i principi del diritto unionale trasfusi nel codice del consumo, essendo questa l'unica doglianza che resta coltivata all'esito dell'annullamento definitivo del provvedimento dell'AGCM.

Sul punto va, preliminarmente, ribadito che il giudice di legittimità non può sostituirsi a quello di merito nella valutazione in concreto compiuta della verifica di chiarezza e comprensibilità delle clausole contrattuali, che risulta avvenuta (e ciò non è in contestazione) alla luce del complessivo contenuto del contratto e dei documenti allegati (i fogli informativi, il documento di sintesi e il piano di ammortamento), ma solo verificare se, nel farlo, si è attenuta ai principi nomofilattici stabiliti da questa Corte e a quelli di indirizzo interpretativo indicati dalla CGUE.

Inoltre, su quest'ultimo punto merita richiamare C-776-19 a C-782/19, cit.: *«92. Occorre altresì precisare che, secondo una giurisprudenza costante, la competenza della Corte verte sull'interpretazione dei criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di una clausola contrattuale alla luce delle disposizioni di tale direttiva, e in particolare in sede di esame del carattere eventualmente abusivo di una clausola ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, fermo restando che spetta al suddetto giudice pronunciarsi sulla qualificazione concreta di una clausola contrattuale particolare in funzione delle circostanze proprie del caso di specie. Ne risulta che la Corte deve limitarsi a fornire al giudice del rinvio indicazioni che quest'ultimo dovrà prendere in considerazione al fine di valutare il carattere abusivo della clausola di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2020, Profi Credit Polska, C-84/19, C-222/19 e C-252/19, EU:C:2020:631, punto 91 e giurisprudenza ivi citata)».*

Il che, di per sé, già induce a dover ridimensionare l'affermazione che i ricorrenti fanno all'esito dell'esame di varie pronunce della CGUE in materia laddove affermano che *«la costante giurisprudenza della CGUE, formatasi in materia di contratti di finanziamento espressi in valuta o parametrati alla valuta, ritiene sussistente il "significativo squilibrio"»* (così nella memoria parag. 119, pag. 48), giacché la Corte di Giustizia si è, ovviamente, espressa negli specifici casi valutati ed alla luce delle specifiche problematiche sottoposte dal giudice di rinvio (che, come non manca di sottolineare parte resistente, hanno riguardato contratti di finanziamento con struttura diversa e diverso apparato informativo), con indicazioni di principio e, comunque, sempre con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio svolgere (anche qui esplicito il passaggio in tal senso in C-776-19 a C-782/19, cit. parag. 101).

3.11. — Ciò precisato sui confini del presente sindacato, e venendo alle singole questioni del caso di specie, il Collegio reputa che i criteri indicati dalla CGUE nella materia risultino rettivamente considerati ed applicati dal giudice di merito con conseguente infondatezza delle doglianze dei ricorrenti.

3.11.1. — Anzitutto la Corte milanese — come già il giudice di prime cure — non ha affatto messo in dubbio che le clausole in parole fossero sindacabili alla luce dei principi della direttiva in punto chiarezza e comprensibilità, o quanto a nullità per vessatorietà delle medesime, come affermano, invece, i ricorrenti ove sottolineano (v. ricorso, e poi la memoria a pag. 28 e 29) che *«le clausole del contratto di mutuo Barclays non si sottraggono alla valutazione di abusività prevista dalla direttiva 93/13, anche a prescindere dai requisiti di chiarezza e comprensibilità, ai sensi dell'art. 4.2 della direttiva 93/13 (...)». Già sotto questo primo profilo (...) la Sentenza qui impugnata, che neppure esamina minimamente la giurisprudenza della CGUE, si pone in manifesto contrasto con il diritto UE e con la giurisprudenza (consolidata, nomogenetica e vincolante) della*

CGUE)». Avendo, anzi, concentrato sostanzialmente l'intera motivazione sul sindacato in parola, per quanto, ovviamente, sottoposto al suo vaglio dalle censure svolte dai ricorrenti nei motivi d'appello, con ciò ponendosi del tutto in linea con le indicazioni sul punto di *Kásler e Káslerné Rábai* 26/2013 poco sopra citate.

Mentre è infondata l'affermazione dei ricorrenti per cui dette clausole non si sottrarrebbero alla valutazione di abusività «*anche a prescindere dai requisiti di chiarezza e comprensibilità*», poiché – come precisato poco sopra al parag. 3.8- ciò presuppone che la clausola di indicizzazione esuli dall'oggetto del contratto, mentre nella specie i ricorrenti non spiegano neppure perché ciò sarebbe nel caso concreto, posto che la Corte d'appello lo ha implicitamente affermato, sulla base di un accertamento di fatto che sfugge al sindacato di legittimità e che spettava al giudice di merito fare (come precisa *Kásler e Káslerné Rábai* 26/2013), peraltro del tutto condivisibile posto che la peculiarità del contratto di mutuo in discorso, dal versante dell'oggetto, sta proprio nella clausola di indicizzazione, la quale costituisce il principale elemento che connota sul piano oggettuale la pattuizione; ed, inoltre, ha escluso che nella descritta regolamentazione contrattuale fosse ravvisabile alcuna incidenza squilibrante di detta clausola (ritenuta chiara e comprensibile) nei rapporti *inter partes*.

3.11.2. — Quanto ai requisiti di chiarezza e piena comprensibilità (effettiva e in concreto) di una clausola è utile ricordare che la Corte di Giustizia ha affermato (v. per tutte C-776-19 a C-782/19, BNP Paribas Personal Finance SA che è conforme alla precedente C-609/2019 rese a del 10.6.2021, già citata poco sopra):

-) «63. (...) *Il requisito di trasparenza delle clausole contrattuali, quale risulta dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 5 della direttiva 93/13, non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di queste ultime. Poiché il sistema di tutela istituito da suddetta direttiva si basa sull'idea che il consumatore si trovi in*

una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il livello di informazione, tale obbligo di redazione chiara e comprensibile delle clausole contrattuali e, pertanto, di trasparenza, imposto da detta direttiva, deve essere inteso in modo estensivo (sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, punto 50 e giurisprudenza ivi citata)» (nello stesso senso si è espressa la Corte di Giustizia nella causa 26/2013 Kásler e Káslerné Rábai, punto 40 : «In considerazione di una siffatta situazione di inferiorità, la direttiva 93/13 obbliga gli Stati membri a prevedere un meccanismo il quale garantisca che qualsiasi clausola contrattuale che non sia stata oggetto di una trattativa individuale possa essere controllata al fine di valutarne l'eventuale carattere abusivo. In tale contesto spetta al giudice nazionale stabilire, tenendo conto dei criteri enunciati agli articoli 3, paragrafo 1, e 5 della direttiva 93/13 se, date le circostanze proprie del caso di specie, una siffatta clausola soddisfi i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti da tale direttiva (v., in questo senso, sentenze Invitel, C-472/10, EU:C:2012:242, punto 22, e RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, punti da 42 a 48)».

-) «64. Di conseguenza, suddetto requisito deve essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intellegibile per il consumatore sui piani formale e grammaticale, ma anche che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto di tale clausola e di valutare così, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una siffatta clausola sui suoi obblighi finanziari (sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, punto 51 e giurisprudenza ivi citata)»;

-) «65. Ciò comporta segnatamente che il contratto deve esporre in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale fa

riferimento la clausola in parola nonché, se del caso, il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano (v., in tal senso, sentenza del 27 gennaio 2021, Dexia Nederland, C-229/19 e C 289/19, EU:C:2021:68, punto 50 nonché giurisprudenza ivi citata)»;

-) «(...) 67. Più nello specifico, spetta al giudice nazionale, quando valuta le circostanze ricorrenti al momento della conclusione del contratto, verificare che, nella causa in discussione, sia stato comunicato al consumatore il complesso degli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno e che gli consentono di valutare, segnatamente, il costo totale del suo mutuo».

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di mutuo espressi in valuta estera, ha precisato sul piano dei principi:

-) «72. Ne deriva che al fine di rispettare il requisito di trasparenza, le informazioni comunicate dal professionista devono poter consentire ad un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, non solo di comprendere che, in funzione delle variazioni del tasso di cambio, l'evoluzione della parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamento può comportare conseguenze sfavorevoli nei confronti dei suoi obblighi finanziari, ma anche di comprendere, nell'ambito della sottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera, il rischio reale al quale si espone, nel corso di tutta la durata del contratto, nell'ipotesi di un deprezzamento significativo della valuta in cui riceve suoi guadagni rispetto alla moneta di conto» (C-776-19 a C-782/19, BNP Paribas Personal Finance SA, 72);

-) «74. Pertanto, nell'ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera che esponga il consumatore a un rischio di cambio, non può soddisfare il requisito di trasparenza la comunicazione a tale consumatore di informazioni, anche numerose, se queste ultime sono fondate

sull'ipotesi che la parità tra la moneta di conto e la moneta di pagamento rimarrà stabile per tutta la durata del contratto in parola. Ciò vale in particolare quando il consumatore non è stato avvertito dal professionista del contesto economico che può avere ripercussioni sulle variazioni dei tassi di cambio, cosicché il consumatore non è stato messo in grado di comprendere concretamente le conseguenze potenzialmente gravi, che possono derivare dalla sottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera, sulla sua situazione finanziaria»;

-) «(...) 78. In considerazione dei rilievi che precedono, occorre rispondere alla quarta e alla quinta questione dichiarando che l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito di un contratto di mutuo espresso in valuta estera, il requisito di trasparenza delle clausole di tale contratto che prevedono che la valuta estera sia la moneta di conto e che l'euro sia la moneta di pagamento e che hanno l'effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario, è soddisfatto quando il professionista ha fornito al consumatore informazioni sufficienti ed esatte che consentano a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere il funzionamento concreto del meccanismo finanziario in discussione e di valutare quindi il rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente gravi, di clausole del genere sui suoi obblighi finanziari nel corso dell'intera durata del contratto medesimo».

3.11.3. — Ora — fermo che nel caso di specie, come si dirà, i giudici di merito hanno escluso, come in precedenti e successive pronunce conformi, che detti contratti avessero «l'effetto di far gravare il rischio di cambio sul mutuatario», giacché, con giudizio in effetti di valore assorbente della questione della vessatorietà, hanno ritenuto che il rischio di cambio gravasse su entrambe le parti, «poiché il meccanismo operativo risulta conforme alla — del tutto lecita — natura del contratto in termini di contratto aleatorio, posto che la variabilità degli importi dovuti consegue

alla natura stessa del meccanismo di indicizzazione scelto dalle parti, meccanismo connotato da fluttuazioni che possono in concreto rivelarsi positive o negative per ciascuna di esse, senza possibilità di prevedere, nel lungo termine ed ex ante, se il beneficiario del vantaggio economico dell'operazione medesima sarà il mutuante ovvero il mutuatario» — la Corte d'appello in punto chiarezza e comprensibilità non si è limitata ad una lettura lessicale e grammaticale delle clausole, bensì:

a) ha esaminato in modo approfondito (giovandosi anche della relazione tecnica della CTU disposta in primo grado per verificare la corretta esecuzione del contratto) il contenuto delle clausole contestate, che riporta per esteso in motivazione, e il meccanismo con cui opera la doppia indicizzazione (al tasso di cambio svizzero ed al tasso di interesse svizzero), che comportava: in corso di rapporto, la necessità di operare (facendoli transitare dall'apposito conto deposito fruttifero) — i conguagli, attivi o passivi, conseguenti a detto meccanismo *«(in sostanza accreditando o addebitando su detto conto transitorio le eventuali somme pagate in eccesso ovvero corrisposte in difetto, a seconda che i tassi siano aumentati o diminuiti e tenendo presente che, di norma, all'innalzamento del tasso di cambio, cioè al rafforzamento della moneta svizzera, si collega un abbassamento del tasso di interesse, diminuendo la rischiosità di un investimento in quella valuta)»*; al momento dell'eventuale estinzione anticipata, invece, solo l'adeguamento in relazione al tasso di cambio, (non facendosi questione di tasso di interesse, come descritto nella citata clausola 7 del contratto e — come accertato dal CTU — conformemente e correttamente applicato dall'istituto di credito) (v. sent. pag. 32-35).

b) posto detto quadro fattuale e documentale dei rapporti *inter-partes*, ha ritenuto che le clausole contestate fossero adeguatamente chiare ed atte a spiegare il meccanismo sopra descritto, in quanto:

- *«il meccanismo della doppia indicizzazione (al tasso di cambio della valuta per ciò che concerne il capitale ed al tasso di interesse Libor Franco*

Svizzero per ciò che concerne gli interessi) appare espressamente indicato nel documento di sintesi (consegnato ai mutuatari con congruo anticipo rispetto alla stipula del mutuo), allegato all'atto notarile, controfirmato dai mutuatari e con espressa dichiarazione di sua integrale conoscenza per averne preso visione in data antecedente alla stipula;

- le clausole 4 e 7 del contratto (calcolo interesse e calcolo per estinzione anticipata) si dilungano ampiamente nella descrizione del meccanismo in esame e, pur con gli inevitabili margini di complicazione connessi alla fattispecie finanziaria in commento, forniscono contezza dell'operatività dello strumento, sicuramente con metodica più efficace ed immediata di quanto non sarebbe stato consentito dall'inserimento della formula matematica esplicativa del medesimo calcolo;

- la circostanza che l'ammontare degli importi oggetto di restituzione (sia sub specie di rate mensili sia, per il caso di anticipata estinzione, sub specie di capitale residuo) possa variare (in positivo o in negativo) in esito al fluttuare del tasso di cambio emerge chiaramente dall'intero impianto ed è stato in tal senso applicato al rapporto nella sua fase fisiologica (avendo i mutuatari ricevuto gli aggiornamenti semestrali delle intervenute variazioni, in aumento ovvero in diminuzione, e così constatato il modificarsi delle somme accantonate sul collegato deposito)»; (v. sent. pag. 36);

c) la regolamentazione e l'operatività del mutuo, come ricostruita, contrastava «platealmente» con l'affermazione (in comparsa conclusionale) degli appellanti che: «La Banca ha pertanto venduto questo prodotto ... facendo credere al mutuatario ... che si trattasse di un tradizionale mutuo in Euro a tasso di interesse variabile, diverso e più conveniente rispetto a quelli proposti da altri istituti bancari solo perché si richiama al LIBOR CHF anziché al più elevato EURIBOR»;

d) che la stessa difesa dava conto del fatto che nel foglio informativo consegnato ai mutuatari si legge: «Il rischio connesso al mutuo a tasso

variabile indicizzato al Franco Svizzero si riferisce alla possibilità di variazioni anche significative dell'importo da restituire in funzione del mutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi dell'andamento del parametro di riferimento (CHF 6 mesi) e del tasso di cambio tra Euro e Franco Svizzero»; e che tale richiamo «non poteva che essere letto per quello che è ivi espressamente scritto, cioè quale richiamo di particolare attenzione all'operare di una doppia indicizzazione, per come descritta in plurime parti del contratto (clausole 4 e 7) e per come indicato nel documento di sintesi (confr. clausola intitolata "criteri di indicizzazione e modalità di calcolo del conguaglio per interessi e tasso"), controfirmato dal mutuatario ed allegato all'atto notarile di stipula del mutuo»; (v. sent. pag. 37-38)

d) in un paragrafo dedicato al contestato *«difetto di chiarezza e di trasparenza delle clausole di cui agli articoli. 4, 4 bis, 7 e 7 bis il significato imposto dal diritto Ue e dalla Corte di giustizia Ue in modo vincolante per il giudice nazionale»*, esamina ancora la censura mossa al Tribunale per aver ritenuto che *«nessuna doglianza relativa alla dedotta carenza di dettagliata e puntuale informativa potrebbe essere sollevata relativamente ai mutui sottoscritti né con riferimento alla loro fase genetica né a quella esecutiva»*, e ciò *«ribadendo la propria lettura in termini di carente e inesatta informativa fornita e mutuatari consumatori in contrasto con i principi espressi nella direttiva 2014/17 UE»*, ed osserva che la lettura degli appellanti in termini di carente ed inesatta informativa fornita ai mutuatari consumatori, sul presupposto che: *«I mutuatari hanno quindi acquistato un prodotto bancario tradizionale in euro (il mutuo fondiario), finalizzato a soddisfare un bisogno tipico delle famiglie (l'acquisto della prima casa), con la volontà di esporsi al solo rischio determinato dalla variazione del tasso di interesse»* (conclusionale pag. 35), era infondata poiché si basava proprio su un presupposto non rispondente al vero, in quanto questa *«intenzione»* dei mutuatari di *«esporsi al solo rischio*

determinato dalla variazione del tasso di interesse» non poteva assumere alcuna rilevanza — ai fini della valutazione della chiarezza della disciplina negoziale — essendo smentita dal dato documentale già commentato, giacché: «Il collegamento del meccanismo restitutorio all'incidenza della variazione del tasso di cambio risulta, come detto, plurimamente indicato in atti ed esprime un'alea contrattuale (bidirezionale) liberamente assunta dalle parti, onde l'attuale lamentata maggiore gravosità dello strumento in esame consegue, appunto, all'operatività della detta alea e non certo agli "effetti perversi del meccanismo ideato dai matematici che lavorano nella City, notoriamente assunti in gran copia da banche e istituti finanziari in genere, tutte con sede in quell'autentico bengodi dei mercati finanziari mondiali che è la piazza londinese (...)" (conclusionale pag. 38)»

e) in altro paragrafo dedicato alla *«consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia Ue in materia di mutui indicizzati a valuta estera, del tutto negletta dal Tribunale (...) violazione e falsa applicazione degli articoli 1470 c.c., e 33, codice Consumo e direttiva CE, 93/2013»*, respinge la censura al giudizio di validità della tipologia dei contratti in esame espressa dal Tribunale che si sarebbe posto nel solco contrario a quanto espresso dalla Corte di giustizia, laddove detti contratti sono stati ritenuti invalidi per difetto di trasparenza, osservando che, la trattazione del mezzo si sviluppava con la descrizione di svariati pronunciamenti della Corte di giustizia, *«nessuno dei quali aveva fermato l'invalidità di clausole identiche a quelle qui in esame. Essendosi la Corte limitata ad osservare come sia necessario che una clausola di tal fatta sia redatta in modo chiaro e comprensibile, nel senso di imporre non soltanto che la clausola in questione sia intellegibile per il consumatore su un piano ma grammaticale, ma anche che il contratto, esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola in parola, nonché il rapporto fra tale meccanismo, quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del*

mutuo, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intellegibili, le conseguenze economiche che gliene derivano (Corte di Giustizia Ue, sentenza 30 Aprile 2014, C. 26/13 Kàsler); e che, con detto pronunciamento, la Corte non aveva affermato l'invalidità delle clausole del contratto oggetto di causa ma aveva piuttosto rilevato che compete al giudice nazionale la verifica della chiarezza e trasparenza della normativa contrattuale, nonché del suo eventuale carattere abusivo e vessatorio, il che è quanto ha fatto il primo giudice, in ciò confermato da questa Corte»; infine, osserva, che sotto altro profilo i ricorrenti, in esito alle riportate pronunce della Corte di giustizia, osservavano che la clausola relativa al rischio di cambio deve ritenersi «pienamente sindacabile sul profilo della trasparenza e ciò comporta di vagliarne non solo il contenuto ma tutto il contesto in cui è inserita (...)» da ciò desumendo, con un salto logico non argomentato e avulso dal reale contenuto dell'indagine operata dal Tribunale: «Perciò contrasta con l'art.4 par.2 della direttiva 93/13 sulla tutela dei consumatori la normativa nazionale, la quale impedisca al giudice di sancire la nullità totale o parziale del contratto, non essendo configurabile una clausola economica, dotata di un'immunità incondizionata rispetto al giudizio di abusività dei rapporti tra professionisti e consumatori», onde il motivo di censura anche sotto questo profilo andava disatteso;

f) infine, a proposito dell'accertamento dell'AGCM letto in combinazione con la pronuncia della Suprema Corte n. 23655/2021, ha affermato che il del tutto condivisibile insegnamento per cui ai sensi delle norme invocate in materia dell'ordinamento nazionale e di quello unionale «*le clausole contrattuali di un contratto fra professionista e consumatore, redatte in modo non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate vessatorie (nella terminologia italiana) o abusive (nella terminologia europea), se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto*» (punto 2.4.3 sentenza citata), non

incideva sull'odierna determinazione della Corte per il caso in esame nel senso auspicato dagli appellanti, *«essendosi sopra ampiamente evidenziate le ragioni per cui le clausole in esame non possono essere ritenute né prive di chiarezza e trasparenza nella loro esposizione, né vessatorie in quanto comportanti lo squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto (operando, invece, secondo il legittimo meccanismo dell'aleatorietà, con potenziali effetti indifferentemente positivi o negativi a carico dell'una o dell'altra parte)»*; inoltre, l'ulteriore direttiva d'indagine che la pronuncia aveva indicato (stante il valore di *«presunzione legale, pur suscettibile di prova contraria»* attribuito al provvedimento amministrativo) non sortiva *«l'effetto a sé positivo rivendicato dalla difesa dei mutuatari appellanti sull'odierno tema del contendere, dovendosi richiamare — ancora una volta — quanto sopra ampiamente espresso in tema di sufficiente chiarezza e trasparenza delle clausole in commento (da valere quale "motivazione rafforzata", nell'accezione richiesta dalla Suprema Corte) e ciò sia in relazione al contenuto ontologico delle clausole suddette, sia in relazione al concreto andamento dei rapporti tra le parti(...)»*.

3.11.4. — Perciò, ritiene il Collegio che, a fronte del fatto che i ricorrenti lamentavano che la banca avesse fatto loro credere *«che si trattasse di un tradizionale mutuo in Euro a tasso di interesse variabile, diverso e più conveniente rispetto a quelli proposti da altri istituti bancari solo perché si richiamava al LIBOR CHF anziché al più elevato EURIBOR»*, e che quindi non erano stati informati del *«rischio di cambio»*, si debba dare atto che la Corte d'appello ha dato largamente conto di come su entrambi i punti il contratto e i suoi allegati fossero chiari: sia nel rappresentare la doppia indicizzazione, quindi, la necessità di conversione del capitale mutuato in franchi svizzeri; sia nel rappresentare il *«rischio di cambio»*, indicato espressamente come rischio connesso al mutuo indicizzato al franco svizzero e come riferito *«alla possibilità di variazioni anche significative*

dell'importo da restituire in funzione del mutare delle condizioni del mercato finanziario e quindi dell'andamento del parametro di riferimento (CHF 6 mesi) e del tasso di cambio tra Euro e Franco Svizzero» con ciò tenendo conto il principio unionale di chiarezza sostanziale che «in fatto» ha ritenuto rispettato dalla disamina compiuta dal Tribunale che aveva trovato conferma nella propria, anche alla luce della motivazione rafforzata richiesta alla luce del provvedimento dell'AGCM, che non ha condiviso.

Si può aggiungere che non pare condivisibile quanto afferma il P.G. a proposito del fatto che: *«La mancanza di simulazioni numeriche riguardanti scenari di cambio sfavorevoli è stata identificata come un indice primario di opacità e, conseguentemente, di vessatorietà (Cause C-776-19/C-782-19...)»* poiché, non solo per quanto sia è già ampiamente detto, *«opacità»* non equivale a *«vessatorietà»*, ma anche perché la decisione citata sul punto non si esprime nei termini sintetizzati, bensì osserva, nel contesto del mutuo specifico esaminato che era quello di PNB Paribas, che *«73. (...)le simulazioni numeriche, come quelle incluse in talune offerte di mutuo in discussione nei procedimenti principali, possono costituire un elemento di informazione utile, se fondate su dati sufficienti ed esatti, e se contengono valutazioni oggettive che sono comunicate in modo chiaro e comprensibile al consumatore. Unicamente a tali condizioni siffatte simulazioni possono consentire al professionista di attirare l'attenzione di detto consumatore sul rischio delle conseguenze economiche negative, potenzialmente significative, delle clausole contrattuali di cui trattasi. Orbene, al pari di qualsiasi altra informazione relativa alla portata dell'impegno del consumatore, comunicata dal professionista, le simulazioni numeriche devono contribuire alla comprensione da parte di tale consumatore della portata reale del rischio, a lungo termine, connesso alle possibili variazioni dei tassi di cambio e, quindi, dei rischi inerenti alla conclusione di un contratto di mutuo*

espresso in valuta estera», quindi sembra dare un rilievo opposto a quello che indica il P.G. (ed in taluni passaggi della memoria anche i ricorrenti), ovvero, in breve, che le simulazioni servono se facilitano la comprensione della portata del rischio, non che la loro assenza è un indice di opacità.

Quanto agli obblighi informativi dell'istituto di credito mutuante, che vengono evocati in funzione della trasparenza tra cui gli «*scenari probabilistici*» dal P.G., merita condivisione quanto osserva parte resistente circa il fatto che la sentenza citata nella memoria — emessa in data 12 febbraio 2026 all'esito della causa C-471/24 — riguardava pretesi obblighi informativi (che la Banca non avrebbe adempiuto) la cui individuazione coinvolgeva profili relativi all'interpretazione e applicazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, nonché del Regolamento 2016/1011, ovvero riguardava la dedotta violazione di previsioni che, all'epoca in cui sono stati sottoscritti i contratti di mutuo per cui è causa (tra il 2007 e il 2010), neppure esistevano. Parimenti il riferimento agli «*scenari probabilistici*» non trova applicazione per prodotti, quali il contratto di mutuo per cui è causa, aventi natura bancaria e causa di finanziamento, fermo che neppure la rappresentazione dei medesimi era oggetto di obblighi informativi all'epoca in cui sono stati sottoscritti i contratti oggetto di causa, quando la disciplina sulla trasparenza — contenuta nelle previsioni generali di cui agli al Titolo VI TUB, nonché nella disciplina di rango secondario di cui alla Delibera CICR 4 marzo 2003 e alle Istruzioni di Vigilanza per le banche emesse da Banca d'Italia di cui alla Circolare n. 229/1999, 9° aggiornamento del 25 luglio 2003 — non contemplava che la banca dovesse fornire una esemplificazione per scenari futuri dell'applicazione dell'eventuale tasso di interesse o di cambio per i finanziamenti indicizzati ad una diversa valuta; né lo prevedeva il Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), nella versione in

vigore all'epoca dei fatti, giacché solo la nuova disciplina richiamata dalle attuali previsioni del TUB (d.lgs. 21 aprile 2016, n. 72 di attuazione della Direttiva 2014/17) viene introdotto, per la prima volta, l'obbligo per l'istituto finanziatore di fornire informazioni per scenari di possibile evoluzione dei tassi.

3.11.5. — Sotto il profilo del secondo requisito di vessatorietà, ovvero quello della sussistenza di un significativo squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto a danno del consumatore — che è, come più volte detto, decisivo ed assorbente anche laddove il primo requisito di scarsa chiarezza fosse stato ritenuto sussistente, va premesso che la Corte di Giustizia ha affermato (v. ancora per tutte C-776-19 a C-782/19, che sul punto esaminava un contratto di mutuo in cui le clausole prevedono che i pagamenti a scadenze fisse fossero imputati prioritariamente agli interessi e che prevedevano l'estensione della durata di tale contratto e l'aumento dell'importo delle rate mensili così facendo gravare, in caso di deprezzamento rilevante della moneta nazionale rispetto alla valuta estera, il rischio di cambio sul consumatore) che:

-) «99. per valutare se le clausole di un contratto, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, determinino a danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti del contratto di mutuo che contiene dette clausole, occorre tener conto di tutte le circostanze di cui il mutuante professionista poteva avere conoscenza al momento della conclusione del contratto in parola, tenuto conto in particolare delle sue competenze, per quanto riguarda le possibili variazioni dei tassi di cambio e i rischi inerenti alla sottoscrizione di un siffatto mutuo e che erano tali da avere ripercussioni sulla successiva esecuzione del contratto nonché sulla situazione giuridica del consumatore»;

-) «100. Alla luce delle conoscenze e dei mezzi superiori del professionista per anticipare il rischio di cambio, che può concretizzarsi in

qualsiasi momento nel corso della durata del contratto, nonché del rischio non limitato relativo alle variazioni dei tassi di cambio che le clausole contrattuali come quelle di cui trattasi nei procedimenti principali fanno gravare sul consumatore, occorre considerare che clausole del genere possono dar luogo ad un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto di mutuo interessato a danno del consumatore».

Sempre sul significativo squilibrio in danno dei mutuatari consumatori, giova altresì ricordare che nella sentenza del 12.12.2024, Causa C-300/23 Kutxabank, si trova affermato che: *«112. Nell’ambito della valutazione che spetta al giudice nazionale effettuare in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, esso è tenuto a valutare, in considerazione di tutte le circostanze della controversia, in un primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la sussistenza di un eventuale significativo squilibrio a danno del consumatore, ai sensi di tale disposizione (...) 114. Peraltro, al fine di stabilire se una clausola determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, occorre, in particolare, tener conto delle norme applicabili nel diritto nazionale in assenza di accordo tra le parti, in modo da valutare se, ed eventualmente in che misura, tale contratto collochi tale consumatore in una situazione giuridica meno favorevole di quella prevista dal diritto nazionale vigente. (...)inoltre, per determinare se una clausola crei uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto, a danno del consumatore».*

Ciò precisato la Corte milanese ha osservato che:

a) *«nella sopra descritta regolamentazione contrattuale non è dato ravvisare alcuna incidenza squilibrante nei rapporti inter partes, poiché il meccanismo operativo risulta conforme alla — del tutto lecita — natura del*

contratto in termini di contratto aleatorio, posto che la variabilità degli importi dovuti consegue alla natura stessa del meccanismo di indicizzazione scelto dalle parti, meccanismo connotato da fluttuazioni che possono in concreto rivelarsi positive o negative per ciascuna di esse, senza possibilità di prevedere, nel lungo termine ed ex ante, se il beneficiario del vantaggio economico dell'operazione medesima sarà il mutuante ovvero il mutuatario»;

b) *«del resto, la stipulazione del mutuo indicizzato al franco svizzero (del tutto equivalente alla stipula di un mutuo in valuta estera) ha costituito per gli attori lo strumento per poter beneficiare dei vantaggi derivanti dall'applicazione del tasso di interesse Libor CHF che, all'epoca della stipula, aveva un andamento potenzialmente favorevole rispetto all'Euribor; - ciò appare in tutta la sua evidenza ove si consideri come il tasso di cambio euro/franco svizzero abbia raggiunto il suo massimo al 13.10.2007 (risultando pari a 1,6800) ed il minimo al 25.01.2015 (risultando pari a 0,9814); - il contraltare di un tale andamento si evidenzia nell'andamento dei tassi di interesse, che, all'ottobre 2007, era pari al 2,35% ed al gennaio 2015 era pari al valore negativo di 0,41% (a conferma del fatto che la moneta più debole deve essere remunerata con un maggior saggio di interesse e la moneta più forte - ontologicamente più sicura - con un tasso più basso)»;*

c) *detta valutazione è ribadita all'esito dell'esame della censura basata sul provvedimento dell'AGCM e di Cass. n. 23655/2021, osservando che le clausole in parola non erano vessatorie nel senso di comportare «lo squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto (operando, invece, secondo il legittimo meccanismo dell'aleatorietà, con potenziali effetti indifferentemente positivi o negativi a carico dell'una o dell'altra parte)» e che l'ulteriore direttiva d'indagine che la pronuncia di questa Corte aveva indicato non mutava il giudizio già espresso «in relazione al concreto andamento dei rapporti tra le parti», poiché tutte le censure sotto vari*

aspetti svolte dai mutuatari erano *«sostanzialmente dirette a censurare l'effetto economicamente non conveniente del regolamento contrattuale, per come progressivamente stabilizzatosi, più che il regolamento in sé considerato. Il che vale a dolersi dell'avvenuto atteggiarsi dell'alea in senso per sé negativo, più che del tenore astratto della singola clausola. E ciò appare tanto più vero, ove si consideri come nessuna doglianza del genere qui in esame sia stata formulata dai mutuatari nella prima fase del rapporto (in cui il meccanismo del conguaglio ha portato, per tutti loro, ad esiti ampiamente positivi, in applicazione di quello stesso meccanismo convenzionale, concretamente noto - siccome oggetto delle comunicazioni di adeguamento semestrale - e del tutto gradito)»;*

d) infine, nel riformare la sentenza di primo grado in punto scarsa chiarezza dell'espressione *«capitale restituito»* (da intendersi chiaramente come riferentesi al capitale residuo) ha osservato che il motivo di censura circa l'affermazione per cui la clausola di cui all'art. 7 del contratto di mutuo era abusiva, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, siccome ingenerante un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, era infondato giacché il meccanismo di indicizzazione previsto dalla clausola in questione integrava un elemento aleatorio per entrambe le parti, in quanto suscettibile di incidere, in aumento o in diminuzione, sull'ammontare della prestazione dovuta dal mutuatario; e che *«l'andamento del tasso di cambio, per giunta lungo un arco temporale ventenne è un elemento che, per definizione, risulta non conoscibile ex ante da nessuna delle due parti»*.

Conclude la Corte d'appello, quindi, ribadendo il già espresso giudizio di adeguata chiarezza e trasparenza delle clausole in commento e, comunque, della loro inidoneità ad essere fonte del decisivo effetto di un significativo squilibrio dei diritti ed obblighi nascenti dal contratto a carico dei mutuatari.

3.11.6. — Ora, non v'è dubbio che nel giudizio «*sul fatto*» la corte di merito, anche sotto questo decisivo e — in definitiva — assorbente profilo, si sia espressa in considerazione ed in conformità ai principi indicati sul punto dalla CGUE. Invero ha considerato che lo specifico meccanismo di variabilità del mutuo pattuito era «*connotato da fluttuazioni che possono in concreto rivelarsi positive o negative per ciascuna di esse, senza possibilità di prevedere, nel lungo termine ed ex ante, se il beneficiario del vantaggio economico dell'operazione medesima sarà il mutuante ovvero il mutuatario*»; ha aggiunto che «*la stipulazione del mutuo indicizzato al franco svizzero (del tutto equivalente alla stipula di un mutuo in valuta estera) ha costituito per gli attori lo strumento per poter beneficiare dei vantaggi derivanti dall'applicazione del tasso di interesse Libor CHF che, all'epoca della stipula, aveva un andamento potenzialmente favorevole rispetto all'Euribor*», tant'è vero che in corso di rapporto i conguagli, attivi o passivi, conseguenti al meccanismo della doppia indicizzazione avvenivano, attraverso l'apposito conto deposito fruttifero, «*in sostanza accreditando o addebitando su detto conto transitorio le eventuali somme pagate in eccesso ovvero corrisposte in difetto, a seconda che i tassi siano aumentati o diminuiti e tenendo presente che, di norma, all'innalzamento del tasso di cambio, cioè al rafforzamento della moneta svizzera, si collega un abbassamento del tasso di interesse, diminuendo la rischiosità di un investimento in quella valuta*», laddove nella pronuncia C-776-19 a C-782/19, par. 69 la Corte UE — esprimendosi «*con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio svolgere*» — circa lo squilibrio nella specie del rapporto, ha osservato che il rischio in concreto ivi verificatosi «*si verifica, in particolare, quando un simile incremento del capitale residuo dovuto in valuta nazionale non è equilibrato dalla differenza tra il tasso di interesse della valuta estera e quello della valuta nazionale, fermo restando che l'esistenza di una siffatta differenza costituisce il vantaggio principale di un mutuo espresso in valuta estera per il mutuatario*».

Può solo aggiungersi che, come sopra si è detto, lo squilibrio di cui si tratta, in quanto deve riguardare diritti e obblighi delle parti, è uno squilibrio sul piano giuridico, non economico, e che, come questa Corte in altro caso ha già rilevato, *«il ricorso, attestandosi sull'erronea premessa che omogenizza il difetto di chiarezza e comprensibilità con la vessatorietà, non ha neppure spiegato per quale ragione le clausole, tali da comportare la riduzione del costo del mutuo in caso di apprezzamento dell'euro, determinerebbero lo squilibrio in questione: dice infatti la Corte d'appello che "l'indicizzazione di un corrispettivo ad una valuta straniera ... è circostanza, di per sé, del tutto neutra ... in quanto introduce semplicemente un elemento di variabilità dell'entità delle prestazioni a carico delle parti, variabilità che, valutata, ovviamente, al momento della conclusione del contratto, avrebbe potuto favorire nel corso del tempo o l'una o l'altra parte o nessuna delle due" (Cass. n. 3709/2026, in motivazione).*

3.12. — In definitiva tutto quanto precede, al fine di rispondere doverosamente al motivo di ricorso, può riassumersi in estrema sintesi nel senso che il difetto di trasparenza del regolamento contrattuale, in ragione di alcune clausole recanti un congegno di doppia indicizzazione del mutuo al Franco Svizzero, dedotto dai ricorrenti, è stato escluso dai giudici di merito hanno recisamente escluso, con doppia conforme ed in applicazione dei criteri fissati dalla Corte di Giustizia, operando una verifica dell'idoneità sostanziale di dette clausole e della relativa informativa precontrattuale a rendere edotti essi mutuatari-consumatori del contenuto, vantaggi e rischi della pattuizione stipulata, sorretta da una più che argomentata motivazione, disattendendo il diverso giudizio espresso dall'AGCM con un provvedimento sanzionatorio che è stato annullato con considerazioni - del tutto coerenti con oltre duecento sentenze di merito dello stesso segno richiamate dalla controricorrente - dalla citata decisione del Consiglio di Stato. I ricorrenti, peraltro, hanno

affermato che le clausole di indicizzazione in questione non si sottrarrebbero alla valutazione di abusività «*anche a prescindere dai requisiti di chiarezza e comprensibilità*», così presupponendo che le medesime, nel caso concreto, esulassero dall'oggetto del contratto senza neppure spiegare in alcun modo la ragione di questa affermazione alla luce della giurisprudenza CGUE, ed in contrasto con la *ratio* della decisione impugnata che si fonda sull'accertamento di merito opposto che sfugge al sindacato di legittimità, peraltro, del tutto condivisibile posto che la peculiarità del contratto di mutuo in discorso, dal versante dell'oggetto, sta proprio nella clausola di indicizzazione, la quale costituisce il principale elemento che connota sul piano oggettuale la pattuizione.

Ed inoltre, e soprattutto, nello stesso ricorso, non è stato colto che – proprio sulla base dei principi affermati dalla CGUE che reputa ignorati dai giudici di merito — il difetto di trasparenza non rilevava, di per sé solo, dal momento che esso non determina l'abusività-vessatorietà delle clausole medesime se sia disgiunto dal verificarsi, in endiadi con il difetto di trasparenza, di un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, significativo squilibrio di natura, beninteso, giuridico-normativa, non certo valutabile in termini di mera convenienza economica, tanto più laddove detta convenienza economica sia il frutto di una verifica operata *ex post*, in dipendenza della sfavorevole evoluzione della congiuntura economica: squilibrio che il giudice di merito, con accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità, ha escluso.

4. — Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione e/o falsa od omessa applicazione degli artt. 112, 132 n. 4 c.p.c., degli artt. 61 e 191 c.p.c., degli artt. 1421, 1175, 1176, 1322, 1325, 1337, 1343, 1375 1418 c.c., degli artt. 33 e ss. c.c. nonché degli artt. 23 e 30 TUF, in quanto la Corte d'Appello — così come, precedentemente, il Tribunale — ha escluso che i mutui indicizzati per cui

è causa contengano in realtà un derivato finanziario implicito, in violazione delle norme del TUF a tutela del risparmiatore-consumatore.

Secondo i ricorrenti il meccanismo di indicizzazione al franco svizzero, combinato con la regolazione differenziale dei flussi sul deposito accessorio, integra un vero e proprio derivato finanziario incorporato nel contratto di mutuo. Tale derivato avrebbe lo scopo di trasferire sul cliente il rischio di cambio e di generare un risultato economico ulteriore rispetto alla remunerazione tipica del mutuo. Tuttavia, esso non sarebbe stato né esplicitato né adeguatamente rappresentato, né sarebbero state rispettate le stringenti regole di trasparenza, informazione e valutazione di adeguatezza previste dal TUF e dalla normativa Consob. La Corte d'appello si sarebbe limitata a ritenere il contratto un mutuo «*aleatorio*» lecitamente caratterizzato dalla variabilità dovuta all'indicizzazione. I ricorrenti censurano tale impostazione, sostenendo che l'alea è unilateralmente trasferita sul consumatore, senza adeguata informazione. Richiamano, a sostegno, la giurisprudenza di legittimità (in particolare le Sezioni Unite n. 8770/2020 in tema di derivati) che esige la determinabilità e la trasparenza dell'oggetto contrattuale, nonché la conoscibilità dei costi impliciti e del rischio assunto. Da ciò deriva, secondo il motivo, la nullità del contratto per difetto o illiceità della causa in concreto, ovvero per violazione delle norme imperative poste a tutela del risparmiatore, con conseguenti effetti restitutori.

4.1. — Il motivo è infondato.

La Corte d'appello ha respinto la censura relativa al rigetto della dichiarazione di nullità della clausola sub 4 del contratto di mutuo, siccome idoneo a fondare l'operatività di un derivato implicito in assenza di preventiva stipula di un contratto quadro, richiamando sul punto specifico nella sentenza di questa Corte n. 23655/2021 con cui era stato chiarito che: «*Non è infatti possibile assimilare il contratto di mutuo, ancorché indicizzato e per questa via sottoposto all'operatività di clausole*

di carattere aleatorio, influenzate dalla variabilità di tassi e cambi, ad uno strumento finanziario, per la semplice ed assorbente ragione che manca nella struttura contrattuale l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato. Non a caso, infatti, è il mutuatario a ricevere l'apporto che si impegna a restituire (...). Infine, il contratto di mutuo indicizzato in questione non genera alcun titolo idoneo alla circolazione ... Diversamente ragionando, si finirebbe con l'assimilare a uno strumento finanziario derivato qualsiasi contratto di scambio caratterizzato da clausole di carattere aleatorio intrinsecamente rischiose».

La pronuncia è corretta come questa Corte ha già più volte chiarito in giudizi vertenti sulla medesima questione oggetto del presente motivo (da ultimo v. Cass. n. 3709/2026, che richiama le precedenti Cass. n. 1580/2025; Cass. n. 30556/2023; Cass. n.23655/2021), invero il mutuo fondiario per la prima casa indicizzato al franco svizzero non contiene un «*derivato finanziario implicito*» poiché la previsione di doppia indicizzazione del mutuo non dà luogo a detta figura di elaborazione dottrinale: infatti, manca nella struttura contrattuale che qui viene in esame «*l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato*» (Cass. 31 agosto 2021, n. 23655, cit., in motivazione) e, del resto, Cass. Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5657, ha escluso possano qualificarsi come derivati i negozi così congegnati «*non per l'atteggiarsi del contratto, quale contratto derivato, bensì per effetto di singole clausole*» (Cass. 3 novembre 2023, n. 30556, cit., in motivazione).

Invero con riguardo alla riconducibilità della clausola di indicizzazione valutaria alla categoria degli «*strumenti finanziari derivati impliciti*» (nello specifico, un *currency swap*) le Sezioni Unite con la sentenza n. 5657 del 23 febbraio 2023, per analoga indicizzazione al tasso Libor e al franco svizzero, in una fattispecie di *leasing*, hanno chiarito: che l'indicizzazione

costituisce una «*clausola-valore*» finalizzata a stabilire un criterio per commisurare la prestazione pecuniaria nel tempo, priva di autonomia causale speculativa; che manca l'operazione di investimento tipica del derivato, poiché il mutuatario riceve un capitale per l'acquisto di un bene (causa creditizia) e non acquista uno strumento per scambiare flussi finanziari differenziali.

5. — Il ricorso in conclusione va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. 140. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di parte controricorrente, liquidate nell'importo di euro 4.200,00 cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 16.6.2026

Il Presidente
Mauro Di Marzio